

95.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Interpellanze:					
Simeone	2-00296	4505	Penna	4-05247	4515
Mantovano	2-00297	4505	Scalia	4-05248	4516
Biondi	2-00298	4506	Guerra	4-05249	4517
Interrogazione a risposta orale:					
Occhionero	3-00453	4507	De Franciscis	4-05250	4517
Interrogazioni a risposta in Commissione:					
Alboni	5-01036	4508	Cennamo	4-05251	4518
Saia	5-01037	4508	Olivieri	4-05252	4518
Muzio	5-01038	4509	Tattarini	4-05253	4519
Mantovani	5-01039	4512	Amoruso	4-05254	4519
Malentacchi	5-01040	4513	Mussi	4-05255	4519
Cento	5-01041	4513	Napoli	4-05256	4520
Bono	5-01042	4514	Guerra	4-05257	4521
Interrogazioni a risposta scritta:					
Saia	4-05245	4515	De Benetti	4-05258	4521
Borrometi	4-05246	4515	Scalia	4-05259	4522
			Gagliardi	4-05260	4523
			Scalia	4-05261	4523
			Muzio	4-05262	4524
			Manzoni	4-05263	4524
			Procacci	4-05264	4524
			Volontè	4-05265	4525
			Amoruso	4-05266	4525
			Delmastro Delle Vedove	4-05267	4525

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Delmastro Delle Vedove	4-05268	4526	Interrogazioni per le quali è pervenuta		
Delmastro Delle Vedove	4-05269	4526	risposta scritta alla Presidenza:		
Lucchese	4-05270	4527	Benedetti Valentini	4-02911	III
Lucchese	4-05271	4527	Biondi	4-00955	III
Lucchese	4-05272	4527	Buontempo	4-02134	IV
Pecoraro Scanio	4-05273	4528	Chiappori	4-00929	V
Pecoraro Scanio	4-05274	4528	Gasparri	4-00735	VI
Crema	4-05275	4529	Giovanardi	4-02076	VII
Napoli	4-05276	4529	Mussolini	4-01346	VIII
Siniscalchi	4-05277	4530	Parrelli	4-00921	X
Tortoli	4-05278	4530	Poli Bortone	4-02098	XII
Piscitello	4-05279	4530	Riccio	4-01390	XIII
Giulietti	4-05280	4531	Santandrea	4-01162	XIV
Galletti	4-05281	4532	Stagno D'Alcontres	4-01494	XV
Chincarini	4-05282	4533	Storace	4-01259	XVI
			Tatarella	4-01990	XVII
			Tremaglia	4-01510	XVIII
			Tremaglia.....	4-02011	XIX
ERRATA CORRIGE		4533			

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con la sentenza n. 360 del 1996, la Corte costituzionale ha di fatto sancito il divieto di reiterazione dei decreti-legge, con ciò ponendo la parola « fine » ad una annosa *querelle* che ha dimostrato come nel nostro Paese chi si è sempre arrogato la pretesa di essere « difensore » della Costituzione sia stato nello stesso tempo predisposto più di altri a violarne le disposizioni —:

quali elementi di riflessione abbia tratto il Governo dal dispositivo e dalle motivazioni riportate nella citata sentenza;

a quale linea di condotta intenda ispirarsi l'esecutivo affinché le scelte e gli atti che porrà in essere d'ora in avanti possano risultare pienamente conformi all'importante pronunciamento della Corte costituzionale.

(2-00296) « Simeone, Cola, Fragalà, Lo Presti, Colucci, Manzoni, Cardillo, Mussolini, Benedetti Valentini, Martini, Selva, Valensise, Losurdo, Martinat, Armani ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in data 10 novembre 1996 Benedetto Stano, originario del brindisino, ritenuto esponente di rilievo dell'associazione di tipo mafioso « Sacra corona unita », è stato tratto in arresto da agenti della direzione investigativa antimafia di Lecce e di Bari; è imputato, in vari procedimenti penali, di una serie di delitti che vanno dalla violazione dell'articolo 416-bis del codice penale alla strage, dal porto di armi ed

esplosivi all'omicidio. Nella circostanza sono stati sequestrati, fra i beni trovati nella sua disponibilità, tre autovetture, fra cui una Ferrari, del valore di 350 milioni di lire in contanti, libretti al portatore e altri documenti;

quello che rende singolare l'operazione è, oltre alla cattura di un pericoloso delinquente, la circostanza che costui era rifugiato nell'abitazione del cugino Salvatore Tagliente, con il quale aveva condiviso l'appartenenza alla stessa organizzazione criminosa, culminata in una lunga latitanza in Montenegro. Tagliente era stato arrestato nel 1994 e aveva iniziato una collaborazione con la giustizia, in virtù della quale aveva offerto elementi a carico di Stano, ricevendo la tutela e i benefici previsti dallo speciale programma di protezione. È evidente che poche abitazioni potevano offrire sicuro asilo al latitante Stano come quella di colui che formalmente era il suo principale accusatore;

l'inquietante vicenda, che si aggiunge, da ultima, a numerose altre riguardanti l'uso strumentale della legislazione sui « pentiti » da parte di esponenti di rilievo della criminalità di tipo mafioso, impone una pronta risposta da parte del Governo e del Parlamento. Il primo firmatario di questa interpellanza, unitamente ad altri deputati, ha depositato una proposta di legge (A.C. 2213, del 12 settembre 1996), mirante alla revisione organica ed equilibrata della disciplina dei collaboratori di giustizia. In base a essa: il soggetto che intende « pentirsi » non ottiene immediatamente la libertà, salva la valutazione delle esigenze cautelari, mentre può contare su un sistema di protezione e di tutela che valorizza circuiti penitenziari differenziati;

la sua parola necessita di un vaglio più rigoroso di quanto accade oggi, avendo bisogno di riscontri oggettivi, costituiti non soltanto dalla parola di altri collaboranti;

perché una collaborazione possa qualificarsi tale, deve esservi una seria assunzione di impegni, fra i quali quello di presenziare ai dibattimenti nei quali viene

chiesto il suo esame, e comunque di non avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio: la mancata osservanza di tali impegni comporta la cessazione della protezione e la perdita dei benefici;

in ogni caso, si impone una revisione analitica degli speciali programmi di protezione accordati, con la revoca di tutti quelli per i quali vi siano state apprezzabili inosservanze degli impegni assunti; infine, non deve precludersi la promozione delle misure di sicurezza patrimoniali, al fine di evitare che la scelta della collaborazione sia dettata anche dalla salvaguardia delle ingenti fortune accumulate illecitamente —

se e quali iniziative il Governo intenda adottare per promuovere una revisione complessiva della legislazione in tema di collaboratori di giustizia, o se attenda in proposito le iniziative dal Parlamento;

se il ministro dell'interno abbia avviato o intenda avviare l'esame dettagliato degli speciali programmi di protezione accordati, nella direzione della revoca di tutti quelli per i quali vi siano state inosservanze degli impegni assunti;

se e quali orientamenti il ministro dell'interno intenda fornire ai questori per sollecitare misure di sicurezza patrimoniali a carico anche dei soggetti ammessi ai programmi di protezione.

(2-00297) « Mantovano, Contento, Manziane ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

alla fine di una lunga intervista autobiografica rilasciata a Giorgio Bocca su *la Repubblica* il 7 novembre 1996, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Gherardo Colombo, rispondendo ad una domanda dell'intervistatore

a proposito di congiure, riesuma — in termini di coincidenza — « il trasferimento a Brescia di un procedimento », disposto dalla corte di cassazione, « e poi la prima ispezione sulla Procura di Milano ordinata dal Ministro della giustizia e un decreto-legge che riguardava anche la corruzione e creava sproporzioni e disuguaglianze »;

il dottor Colombo quindi considera elementi di congiura: 1) una sentenza della Corte Suprema di Cassazione; 2) un intervento che per Costituzione e per legge è proprio del Ministro guardasigilli, nel caso specifico di fronte ad una quindicina di esposti e denunce provenienti anche dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, oltre che ad interpellanze parlamentari di esponenti dell'opposizione di allora; 3) un decreto-legge del Governo della Repubblica sottoscritto dal Presidente della Repubblica;

se, sulla base di questi elementi indizianti, il dottor Colombo ritiene sussistente una « congiura », diverrebbe veramente molto grande la preoccupazione che una valutazione di questo tipo possa estendersi dalle pagine dei giornali alla sede propria dell'ufficio ricoperto dal dottor Colombo (come già in passato è avvenuto, determinando iniziative processuali purtroppo tuttora in corso) —

quali valutazioni ritenga il Governo di dare delle affermazioni del dottor Gherardo Colombo;

se non ritenga che tutto questo contrasti con gli indirizzi dati anche recentemente, dal Presidente della Repubblica, con talune indicazioni dello stesso guardasigilli, e con il dovere di riserbo che dovrebbe ispirare, in termini anche di moderazione, queste esternazioni, così come quelle di altri magistrati dello stesso ufficio;

quali iniziative intenda assumere in proposito.

(2-00298)

« Biondi ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

OCCHIONERO, ORLANDO e DI STASI.
- *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

una « informativa », formulata dal comando dei Carabinieri di Campobasso e contenuta negli atti di un'inchiesta Anas, è stata arbitrariamente diffusa anche a mezzo stampa (*Nuovo Molise Oggi* del 10 novembre 1996);

la fuga di atti giudiziari non aiuta la giustizia, ma avvelena la vita sociale ed istituzionale a tutti i livelli;

nell'informativa citata si fa anche il nome del presidente della giunta re-

gionale del Molise, dottor Marcello Venezia;

tali atteggiamenti tendono a delegittimare la funzione dell'istituto regionale e del suo legittimo governo democratico, ma ledono anche la dignità di persone di alto profilo morale e culturale;

la situazione che si è determinata rende urgente per la magistratura una rapida conclusione dell'inchiesta in questione, per accertare le responsabilità dei colpevoli e per restituire dignità e serenità a quegli imprenditori, professionisti e politici, che sono estranei a comportamenti di corruzione e concussione -:

quali iniziative intendano promuovere, ivi comprese possibili azioni ispettive, per accertare se le procedure poste in essere dai carabinieri siano legittime e per tutelare la riservatezza e la dignità di ciascun cittadino. (3-00453)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ALBONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

fra le varie linee ferroviarie gestite dalle Ferrovie Nord di Milano v'è la linea Milano-Meda-Erba-Asso, la quale svolge sicuramente un prezioso servizio per migliaia di pendolari studenti e lavoratori;

tale linea attraversa una delle aree più densamente popolate e più ricche di piccole e medie imprese di tutta Italia;

purtroppo i convogli delle Ferrovie Nord di Milano, però, possono attraversare i comuni da essi serviti soltanto grazie ad un antiquato sistema di passaggi a livello, che taglia in due parti le cittadine, addirittura per una media di circa otto ore al giorno;

ciò, come si può immaginare, arreca danni e disagi alle comunità locali sotto molteplici aspetti: sotto l'aspetto della sicurezza dei cittadini (rallentamenti talora vitali per le ambulanze, rischio di attraversamenti delle barriere chiuse da parte di minori a piedi o su cicli e motocicli, eccetera), sotto l'aspetto dell'economia (se è vero che il tempo è denaro, si pensi quale grave danno rappresenti per le tante imprese locali il quotidiano ritardo causato dalle soste forzate delle merci ai passaggi a livello!) e infine, ma non per importanza, sotto l'aspetto dell'ecologia (rallentamento del transito di autoveicoli anche pesanti, e talora sosta a motori accesi in pieno centro cittadino) —:

se non intenda intraprendere iniziative appropriate (metrò leggeri, interramenti, eccetera) per risolvere i problemi suesposti, che rischiano di rappresentare un elemento di freno per l'economia ed il benessere di una delle aree più produttive ed economicamente competitive del Paese;

se non intenda attivare gli strumenti in suo possesso per sollecitare piani di intervento razionali anche da parte degli enti locali coinvolti, a cominciare dalla regione Lombardia. (5-01036)

SAIA, BONATO, PISTONE, MELONI, NARDINI, VENDOLA e VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi giorni stanno arrivando a numerosi ex-lavoratori emigranti, ora pensionati, dai paesi ove avevano lavorato, soprattutto il Belgio, numerose richieste di arretrati Irpef da pagare a partire dal 1992 fino ad oggi (1996), poiché essi non hanno presentato il loro modello 740 dal 1993 in poi;

quello che è grave e particolarmente oneroso per questi pensionati ex-emigranti è il fatto che le somme dovute sono gravate da forti sanzioni pecuniarie per interessi di mora sulle somme non versate, come se essi fossero evasori o elusori, mentre è evidente che i loro redditi sarebbero accertabili e sono noti, analogamente a quanto avviene per lavoratori dipendenti e pensionati italiani, in quanto le somme, pur dovute a pensioni estere, sono materialmente erogate dall'Inps come ente intermediario tra la Cassa pensioni estera e l'Italia;

va rilevato in proposito che in passato i redditi derivanti da pensioni erogate da enti previdenziali di altri paesi europei non dovevano essere denunciati;

giòva anche ricordare che dette pensioni derivano da lavoro svolto in altri paesi, in condizioni spesso dolorose di isolamento e di lontananza dalla propria famiglia, e che il lavoro stesso degli emigranti ha determinato in passato l'arricchimento dei paesi ospitanti e dell'Italia stessa, attraverso la continua rimessa di valuta pregiata e gli investimenti degli stessi emigranti in Italia;

va rilevato altresì che il reddito di questi ex-lavoratori emigranti pensionati

proviene dall'amministrazione dello Stato erogante e dà vantaggi al nostro Paese che, attraverso tali emolumenti, vede entrare valuta estera in Italia grazie al sacrificio di questi emigranti, cui essa stessa non era stata in grado di assicurare il lavoro in patria;

sembra che le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria siano molto onerose e in taluni casi ammontino ad alcuni milioni;

va sottolineato che la mancata denuncia ed il mancato pagamento dell'Irpef da parte dei pensionati ex-emigranti è stata in larga parte dovuta alla non conoscenza da parte loro delle modifiche intervenute nella normativa in materia;

va ricordato infine che nel nostro Paese in passato erano stati approvati numerosi provvedimenti di condono in favore di cittadini che avevano evaso o eluso le tasse anche senza alcuna giustificazione morale e materiale, come nel caso degli emigrati —:

se il Governo non intenda riconsiderare il proprio atteggiamento nei confronti dei suddetti ex-lavoratori emigranti, ora pensionati, predisponendo un provvedimento di sanatoria che consenta ad essi di pagare le somme relative all'Irpef arretrate, dovute e non pagate, senza che esse siano gravate di sanzioni pecuniarie ed interessi di mora;

se non ritenga opportuno, laddove le somme siano erogate dall'Inps come ente intermediario tra lo Stato erogante ed i beneficiari della pensione, esonerare i suddetti pensionati dal dovere di presentare il modello 740, ove non esistano altri redditi, analogamente a quanto fanno lavoratori dipendenti e pensionati italiani. (5-01037)

MUZIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

grave è lo stato per le occasioni mancate ed i ritardi con cui vengono affrontate

le problematiche riguardanti le opere pubbliche nel Verbanio-Cusio-Ossola;

la realizzazione di opere riguardanti Ferrovie dello Stato, Anas, Enel, Usl, comunità montane, comuni e consorzi costituiscono condizione primaria per la creazione di utili opportunità occupazionali e di razionalizzazioni dei servizi sul territorio;

l'osservatorio per le opere pubbliche di Novara consentirebbe di seguire le diverse fasi delle procedure delle gare d'appalto, rendendo trasparenti la spesa pubblica ed il controllo delle imprese e del subappalto;

la mappa delle opere pubbliche nel Verbano-Cusio-Ossola è costituita dai seguenti interventi:

Ente appaltante Anas: *a)* strada statale n. 33, tratto Varzo Iselle (importo dell'opera settanta miliardi); si è in attesa della gara di appalto. L'impresa costruttrice del lotto confinante ritiene che il tratto in oggetto vada affidato a trattativa privata; *b)* strada statale n. 229, tratto Gabbio di Casale; questa opera non ha un progetto esecutivo, ma è di queste settimane una proposta per superare l'ostacolo di carattere economico di progettazione di questa importante opera. La proposta del costo di questo lotto mancante dovrebbe aggirarsi intorno a sette miliardi di lire. Oggi questo lotto non è finanziato; *c)* strada statale n. 331: l'Anas ha stanziato tre miliardi settecento milioni, ma non è in grado attualmente di redigere un progetto per appaltare successivamente il lotto; *d)* strada statale n. 34, completamento della tratta da Cannobio al confine di Piaggio Valmara. Anni addietro erano stati stanziati venti miliardi attraverso il piano triennale (1989-1991), attualmente non è stato riconfermato il finanziamento;

Ente appaltante Enel: *a)* impianto idroelettrico di Pieve Vergonte, primo lotto (importo di trenta miliardi di lire); la gara è stata espletata nell'ottobre 1995, ma il cantiere non è ancora aperto, in quanto vi

è un contenzioso amministrativo; *b*) impianto idroelettrico di Pieve Vergonte — costruzione della galleria (importo dell'opera sessantotto miliardi). In queste settimane è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell'intervento; *c*) impianto idroelettrico di Varzo (importo di trentuno miliardi e cinquecento milioni); sono mesi che si attende la pubblicazione del bando di gara. Questa opera ha avuto nel 1994 un contenzioso fra l'azienda Enel e l'impresa costruttrice; *d*) manutenzione della sezione ristretta della galleria sita in valle Strona (l'importo dell'opera ammonta a sei miliardi e settecento milioni). Il bando di gara è stato pubblicato da mesi, ma non si hanno a tutt'oggi notizie sull'apertura delle buste delle offerte;

Ente appaltante società Autostrade: svincolo autostradale di Baveno per interconnessione con la strada statale n. 33 del Sempione (importo dell'opera ammonta a diciotto miliardi). Questo lotto è da oltre un anno e mezzo che deve essere appaltato;

Enti appaltanti consorzi Acque Reflue: *a*) consorzio acque reflue di Mergozzo-Ornavasso-Premosello-Anzola (il costo di questa opera è di circa sette miliardi); non si hanno notizie sul progetto e sul finanziamento; *b*) consorzio depurazione Cannobio-Cannero-Oggebbio (l'importo dell'opera è di due miliardi); è finanziato e si è in attesa della gara di appalto o di affidamento; *c*) consorzio acque Cusio di depurazione (l'importo totale dell'opera è di ventisette miliardi); i lavori sono fermi; dal 1994 si è in attesa dell'ultimo finanziamento per completare l'opera, che è iniziata nel 1991; *d*) consorzio acque Valle Vigezzo rete fognaria (il costo dell'opera complessiva si aggira sui ventidue miliardi). Pare che vi sia un finanziamento iniziale pari ad un terzo (sette miliardi), ma non si hanno notizie di quando partiranno i lavori; *e*) consorzio Sorella acqua-completamento rete fognaria (importo pari a quattro miliardi e cinquecento milioni); si è in attesa di pubblicare il bando;

Enti appaltanti comuni: *a*) ampliamento e ristrutturazione del tribunale di

Verbania (importo dell'opera è pari a otto miliardi). La gara è stata espletata ed aggiudicata ad un'impresa di Biella, che però a tutt'oggi non ha ancora iniziato i lavori. Non si sa se l'amministrazione comunale adirà le vie legali, visto il protrarsi dell'avvio dei lavori; *b*) sono disponibili, per il completamento dell'impianto dell'acquedotto « Sorella Acqua », tre miliardi e cinquecento milioni. Su questo ultimo lotto vi è un contenzioso giuridico ed amministrativo tra l'ente appaltante e l'impresa costruttrice della prima parte dell'opera; *c*) Forum: questa opera verrà realizzata con un finanziamento comunitario, per un importo di sette miliardi e cinquecento milioni. Il bando di gara e l'apertura del cantiere sono previsti entro il 1996. L'opera dovrà essere realizzata entro il 1998, per non perdere il finanziamento; *d*) completamento istituto Ipsia di Omegna, per un importo di spesa pari a due miliardi e cinquecento milioni. Il comune ha già redatto il progetto e fatto richiesta di finanziamento; *e*) nuova sede degli uffici del giudice di pace a Omegna. L'opera è già finanziata per due miliardi e duecento milioni, si è in attesa dell'avvio dei lavori per l'anno 1996; *f*) manutenzione del canale di collegamento tra il lago Maggiore e quello di Mergozzo; l'ammontare complessivo dell'opera è di undici miliardi. Un primo lotto è stato già finanziato ed appaltato, non sono tuttora iniziati i lavori; *g*) ristrutturazione del palazzo dei congressi di Stresa. Il comune ha predisposto un progetto di massima, senza però ottenere alcun finanziamento. L'importo dell'opera è stimato sui dieci miliardi; *h*) completamento lungolago Buozzi di Omegna. Quest'opera è già finanziata per settecento milioni. Il cantiere si aprirà entro il 1996; *i*) opere di manutenzioni varie. Il comune di Omegna ha nel proprio bilancio un importo di tre miliardi da spendere nel biennio 1996-1997; *l*) nuovo porto turistico ad Omegna. L'importo è di un miliardo. L'apertura del cantiere è prevista per il 1996; *m*) passeggiata lungolago di Omegna. È previsto un finanziamento di un miliardo, ed anche qui si prevede l'apertura del cantiere entro quest'anno;

Ente appaltante Usl n. 14: *a)* è previsto un investimento di venti miliardi sul presidio ospedaliero di Domodossola, comprensivo anche della piastra del servizio. Sono più di quindici anni che su questo presidio si fanno investimenti e ristrutturazioni; la magistratura, più di una volta, ha inquisito e condannato i dirigenti di questa struttura; *b)* sull'ospedale di Omegna è previsto un investimento di sei miliardi, a completamento dei reparti e delle opere già iniziate. Si prevede che i lavori riprenderanno tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997; *c)* sono previsti quattro miliardi di investimento sull'ex ospedale San Rocco di Intra, ma non si sa quando sarà bandita la gara d'appalto; *d)* centro di igiene e profilassi provinciale. La regione sta approntando, assieme all'Usl n. 14, un nuovo progetto per completare l'opera. L'importo dovrebbe aggirarsi tra i cinque ed i sette miliardi;

Ente appaltante comunità montana: costruzione dell'acquedotto Antigorio Formazza. L'importo complessivo dell'opera è pari a ventidue miliardi. Il primo lotto, che è già stato finanziato, dovrebbe partire tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997. Questa opera ha subito le vicissitudini della legge Valtellina-ter e di altre vicende giudiziarie;

Ente appaltante edilizia pubblica abitativa: l'agenzia territoriale per la casa ha stanziato due miliardi e cinquecento milioni per la costruzione di nuovi alloggi nel Verbano-Cusio-Ossola; i cantieri inizieranno nel 1997;

Enti appaltanti magistrato del Po e comunità montane: *a)* opere di difesa idrauliche. Esiste un progetto per ventinove miliardi e cinquecento milioni; pur essendo già approvato, non ha tutt'oggi ottenuto i fondi necessari; *b)* il Governo Dini ha approvato un progetto per il risanamento del bacino del fiume Toce. Anche questo progetto, peraltro importantissimo, risulta essere, come già accaduto per il passato, una buona intenzione e niente più, in quanto non finanziato; *c)* canale di scarico-carico della centrale Enel di Villadossola. L'inizio dei lavori di questa opera

risale al 1990, oggi il cantiere è sospeso. Il completamento ha un costo di circa otto miliardi;

Enti appaltanti comuni-regione Piemonte: costruzione della strada per Crealla. Il costo dell'opera è di cinque miliardi, e la gara dovrebbe essere espletata entro il 1996, i lavori dureranno circa due anni;

Ente appaltante Ferrovie dello Stato: *a)* adeguamento dei lavori della galleria elicoidale. L'importo dell'opera è di sessantaquattro miliardi, il bando è già stato pubblicato. L'avvio dei lavori è previsto per la fine del 1996 o inizio del 1997; *b)* elettrificazione della ferrovia Domodossola-Novara. L'importo dei lavori è di 35 miliardi. I cantieri si apriranno tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997;

Opere infrastrutturali da attivare: *a)* strada statale n. 33 del Sempione: raddoppio superstrada, tratta Duomo Sud - futuro svincolo valle Antigorio e Formazza; completamento svincolo duomo Sud - località Nosere nelle quattro direzioni; *b)* strada statale n. 337 di Vigizzo: variante in galleria tra il chilometro 27 e il chilometro 28; allargamento e consolidamento ponte di Ribellasca; tangenziale di Re; sistemazione statale Masone al chilometro 8 e al chilometro 10; intervento su movimento franoso inizio Valle Vigizzo (circa al chilometro 0); *c)* strada statale n. 631 valle Cannobina: valico tra Malesco e Finero; *d)* strada statale n. 549 Macugnaga: allargamento strada tra gli abitati di Castiglione e Molini; variante di Vanzone; *e)* strada statale della valle Antigorio e Formazza: ampliamento del ponte di Baceno; *f)* strada statale n. 34 del lago Maggiore: collegamento di svincolo autostradale di Gravelona Toce a Verbania; potenziamento e allargamento della strada costiera che porta al confine di Piaggio Valmara; tangenziale di Verbania; tangenziale di Cannero in galleria (?); tangenziale di Cannobio (?); *g)* strada statale del lago d'Orta: completamento tangenziale di Omegna-Gravelona Toce; *h)* provinciale val Bognanco: diversi tratti sono soggetti a frane tra Domodossola e Bognanco; *i)*

strade provinciali: manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazioni stradali, cunette e barriere.

Interventi a supporto dell'attività turistica: *a)* porto turistico di Cannobio; *b)* porto turistico di Stresa; *c)* porto turistico di Verbania;

esempi esplicativi di ostacolo alla cantierizzazione delle opere pubbliche nel Verbano-Cusio-Ossola si possono così riassumere: 1) si ha, a volte, la disponibilità del finanziamento, ma non vi è altrettanta disponibilità economica per il progetto. Su questa questione i segretari comunali hanno due visioni interpretative: c'è chi pensa che si possano utilizzare le somme per l'opera anche per il progetto e chi ritiene che questo sia illegale; 2) vi sono progetti che rimangono tali perché enti o amministrazioni non hanno per tempo redatto il progetto esecutivo. Questo è il caso della tratta mancante alla circonvallazione Gravellona-Toce-Omegna; 3) un ostacolo che alcune volte si riscontra è la non congruità del progetto che, aggiunto ad un'offerta con un forte ribasso di gara, determina il blocco dell'opera. L'ampliamento del tribunale di Verbania rientra in questa casistica; 4) come nel caso dello svincolo di Baveno, gli enti pubblici, in specie la società Autostrade e l'Anas, hanno difficoltà a interloquire tra loro. Per lo svincolo di Baveno è successo di tutto, è stata anche fatta lettera di richiesta da parte delle società Autostrade per ottenere dall'Anas la proroga del decreto, scaduto, di affidamento dei lavori ad un'impresa ad essa collegata, omettendosi di scrivere « richiesta di proroga »; 5) il bando di gara è difforme dalle direttive europee. Questo è successo al bando di gara indetto dalle Ferrovie dello Stato nella tratta Domodossola Iselle; 6) la società Enel invece è protagonista in due casi su due opere ossolane: ha dei contenziosi tecnici con le imprese che di fatto hanno penalizzato e fermato i cantieri di Varzo e di Pieve Vergonte; 7) nel Cusio si registra un altro ostacolo relativo al completamento dell'acquedotto « Sorella acqua ». Il consorzio non è in grado di sapere se si deve fare la

gara di appalto o invece affidare l'ultimo lotto mancante all'impresa che ha già costruito la prima parte dell'opera; 8) un altro dei motivi che segnano la lungaggine nell'iniziare e completare le opere di pubblica utilità è che le infrastrutture sono pensate, richieste ed ottenute fuori da un progetto e da un disegno funzionale al bisogno del territorio. È sotto gli occhi di tutti la circonvallazione del Cusio, così come per la grande viabilità ossolana —

quali atti intendano predisporre per superare ed eliminare gli impedimenti in corso e conseguentemente amplificare l'iter delle procedure di cantierizzazione dell'opera in oggetto delle crisi del Cusio-Verbanio-Ossola. (5-01038)

MANTOVANI, BRUNETTI e BERTINOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea generale dell'Onu è chiamata nei prossimi giorni a pronunciarsi sulla legge Helms-Burton, approvata dal Congresso degli Stati Uniti d'America;

si tratta di una preziosa occasione, per il Governo italiano, di proseguire e concretizzare la forte e convincente posizione assunta dall'Unione europea all'unanimità contro la legge in questione;

tale legge si pone al di fuori di ogni elementare norma di diritto internazionale, imponendo sanzioni contro le imprese di paesi terzi che lavorino con il governo cubano, avvalendosi di beni già appartenuti ai cittadini statunitensi;

in particolare l'articolo 3 della legge consente ai cittadini statunitensi (compresi i cittadini cubani naturalizzati in Usa) di citare in giudizio queste imprese straniere davanti ai tribunali statunitensi e prevede il varo di una serie di restrizioni come il diniego del visto d'ingresso in Usa, per uomini di affari delle aziende implicate;

grazie alla ferma determinazione ad adottare misure di ritorsione analoghe da parte della Ue, ma anche di paesi come il

Canada ed il Messico, il Presidente Clinton era stato costretto a sospendere per sei mesi l'attuazione dell'articolo 3;

l'Unione europea ed il Governo italiano dovrebbero dare inizio all'annunciato ricorso contro la legge Usa di fronte all'Organizzazione mondiale del commercio, così come è altresì indispensabile predisporre il varo di una legislazione che neutralizzi gli effetti extraterritoriali di quella Usa. Questo al fine di sancire non solo la non applicabilità delle sentenze dei tribunali americani in base alla legge Helms-Burton, ma anche per garantire alle imprese europee danneggiate da quelle sentenze il diritto di rivalersi in Europa contro le società Usa responsabili della loro eventuale citazione in giudizio;

in coerenza con le posizioni fin qui espresse dal Governo italiano e dall'Unione europea l'ambasciatore italiano all'Onu dovrebbe rinnovare il voto di condanna della legge Helms-Burton —:

quale sia l'orientamento del Governo in merito all'imminente voto dell'assemblea generale dell'Onu;

se non ritenga di dover ribadire in quella sede la contrarietà del Governo italiano alla legge Helms-Burton per il suo carattere di palese violazione delle norme del diritto internazionale, indipendentemente dall'evoluzione o meno della situazione politica a Cuba. (5-01039)

MALENTACCHI, CANGEMI e MUZIO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di riordino delle camere di commercio ha previsto l'iscrizione alle stesse delle aziende agricole anche di modeste dimensioni;

il termine ultimo per l'iscrizione alle camere di commercio per le aziende agricole era previsto inizialmente per il 19

aprile del 1996; successivamente il predetto termine è stato prorogato al 30 ottobre 1996;

i costi per l'iscrizione alle camere di commercio risultano essere elevati per quei proprietari di piccoli appezzamenti di terreno il cui ricavato è inferiore ai quindici milioni di lire annui —:

se non ritenga il caso di procedere ad una ulteriore proroga del termine per l'iscrizione alle camere di commercio, dal 30 ottobre 1996 al 30 gennaio 1997;

se non ritenga il caso di assumere le iniziative necessarie per la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nel senso di prevedere la sola facoltà e non l'obbligo, per i proprietari di piccoli appezzamenti di terreno dai quali derivi un reddito annuo inferiore ai quindici milioni di lire, di iscrizione alle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge. (5-01040)

CENTO, LUCIDI e PROCACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la pretura di Tivoli, come riporta il quotidiano *Il Messaggero* del 12 novembre 1996, ha condannato per furto due ragazze madri in età di allattamento e ha ordinato il loro arresto e la custodia in istituto penitenziario;

esistono norme del Codice di procedura penale che consentono di tutelare le condannate che sono in periodo di allattamento, attraverso gli arresti domiciliari e altre forme capaci di tutelare il diritto alla maternità —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni, e se ritenga che, nel caso in oggetto, siano state rispettate le norme del Codice di procedura penale;

quali iniziative intenda intraprendere per sollecitare, anche attraverso la predisposizione di nuove norme, una tutela maggiore per le donne in periodo di allat-

tamento che vengono condannate alla reclusione. (5-01041)

BONO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

se sia a conoscenza che il nuovo servizio di concessioni di prestiti fiduciari e mutui a persone fisiche istituito dalle Poste italiane sia stato avviato solo in nove città italiane;

se sia a conoscenza che le predette città sono tutte ricadenti nel territorio nazionale da Roma in su e non ve n'è alcuna al di sotto della capitale;

quali siano i criteri seguiti per individuare le aree di sperimentazione del servizio da parte delle Poste italiane, che esclude metà del Paese dalla erogazione di mutui e prestiti, mentre la include per quanto concerne la raccolta dei depositi;

se non si riproponga, anche in questo caso, un chiaro atteggiamento discriminatorio nei confronti delle popolazioni del

meridione, in cui i cittadini continuano ad essere considerati di seconda categoria anche da chi, come le Poste italiane, ha il dovere di offrire i propri servizi in maniera uniforme a tutta l'utenza del paese;

quali siano gli elementi sottoposti a sperimentazione, atteso che la concessione di prestiti e mutui è una attività ben nota che non richiede particolari acquisizioni tecniche;

quali iniziative intenda adottare affinché il servizio in questione venga esteso alle aree meridionali, consentendo a tutti i cittadini italiani di potere usufruirne, al di là delle collocazioni geografiche degli stessi;

quali iniziative, infine, intenda intraprendere affinché le somme provenienti dalla raccolta nazionale dei depositi e destinate alla erogazione di mutui e prestiti abbiano come destinazione prioritaria la regione di provenienza dei fondi e, successivamente, sulle somme non impiegate si proceda ad una equa redistribuzione verso le regioni richiedenti. (5-01042)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il tribunale del malato della città di Chieti ha denunciato la gravissima situazione del reparto dialisi dell'ospedale San Camillo, in cui si registra una notevole carenza di personale infermieristico ed ausiliario;

questo fatto determina una insufficiente assistenza parasanitaria ai pazienti che devono essere sottoposti al trattamento dialitico per molte ore settimanali;

ciò che è ancora più grave sono le pessime condizioni igieniche nel reparto stesso, che mettono a rischio la salute dei pazienti, dovuta alle carenze del personale di pulizia. In proposito, il tribunale dei diritti del malato ha accusato accumuli di sporcizia nei pressi degli stessi apparati di dialisi, cui rimangono attaccati per diverse ore i nefropatici;

questo fatto è evidentemente ingiustificabile in una Usl ove sembra che si abbia sempre più attenzione verso le strutture private, mentre si lasciano languire strutture e servizi pubblici (dialisi, dispensari di igiene, servizi territoriali di psichiatria, eccetera) —:

quali iniziative intenda assumere per fare chiarezza sulle carenze ed i disservizi che sono stati denunciati dal tribunale del malato a carico del servizio dialisi dell'ospedale San Camillo di Chieti;

per quali motivi la Usl di Chieti continua a disinteressarsi di reparti e di servizi pubblici, anche di quelli di importanza vitale come la dialisi;

quali iniziative si intendano assumere per far sì che il reparto dialisi dell'ospedale San Camillo venga dotato del personale necessario ad assistere adeguatamente i pazienti ed a mantenere condizioni di

igiene adeguate negli ambienti ove essi sono sottoposti al trattamento dialitico.
(4-05245)

BORROMETI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Scicli, negli ultimi giorni, gravi episodi di criminalità hanno suscitato vivissime preoccupazioni e fortissimo allarme;

tali episodi, costituiti da incendi di autovetture, da atti di intimidazioni a pubblici esercizi, da furti, hanno una chiara finalità estortiva;

è necessaria un'azione di complessivo contrasto di tutte le istituzioni pubbliche, che richiede anche l'urgente rafforzamento dell'azione delle forze dell'ordine, per aumentare la loro presenza nel territorio e per una più incisiva azione di prevenzione e di vigilanza —:

quali misure intendano predisporre per evitare il ripetersi di inquietanti fenomeni delinquenziali nella città di Scicli e ridare tranquillità alla sua civile e operosa comunità;

come intendano rafforzare uomini, mezzi e strutture delle forze dell'ordine per combattere la criminalità sul territorio.
(4-05246)

PENNA, DAMERI e RAVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comitato provinciale Inps di Alessandria, nella seduta del 30 ottobre 1996, ha preso in esame le problematiche connesse all'indennità di mobilità a favore di lavoratori dipendenti che vengono estromessi dal ciclo produttivo dell'azienda;

più precisamente, i lavoratori collocati in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro o trentasei

mesi, per i lavoratori che hanno compiuto rispettivamente i quaranta o cinquanta anni di età;

tale indennità spetta nella misura del cento per cento per i primi dodici mesi e dell'ottanta per cento dal tredicesimo al trentaseiesimo mese del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito i lavoratori, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

di fatto, i lavoratori medesimi si vedono congelato per tutto il periodo l'importo del trattamento in quello iniziale e questo anche a causa della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992 —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per adeguare annualmente l'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, come avviene per i lavoratori in cassa integrazione guadagni e in contratto di solidarietà, e superare in tal modo l'attuale disparità di trattamento tra categorie di lavoratori già fortemente disagiate.

(4-05247)

SCALIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

le competenti commissioni del Parlamento stanno esaminando un disegno di legge avente come oggetto una delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia ed il nuovo ordinamento del ministero di grazia e giustizia;

nel frattempo sembra che il ministero di grazia e giustizia stia procedendo alla soppressione di numerose sezioni staccate di preture circondariali. In alcuni casi, in particolar modo quando trattasi di territori con caratteristiche o problematiche particolari, ciò potrebbe determinare, oltre a veri e propri disservizi, anche la « fuga » dell'amministrazione giudiziaria, questo lasciando campo libero ad eventuali fenomeni di illegalità, anche criminosa;

tra le locali sezioni staccate di pretura che dovrebbero essere soppresse figura quella di Acri (CS), sezione staccata della pretura circondariale di Cosenza, operativa da diversi decenni;

il territorio di Acri, paese montano con oltre venticinquemila abitanti, è tutelato nel mantenimento dei servizi pubblici esistenti dall'articolo 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e presenta enormi difficoltà legate alla viabilità, sia per l'estensione territoriale (199 chilometri quadrati, tra le più grandi d'Italia), sia per la posizione geografica, sia ancora per l'ubicazione delle numerose frazioni, che distano dal capoluogo (Cosenza) circa sessanta chilometri e molte volte non sono servite da servizi di trasporto pubblico;

dalla soppressione della suddetta pretura, il cui territorio di competenza comprende anche il comune di Bisignano, con una popolazione complessiva superiore ai quarantamila abitanti, deriverebbero enormi disagi ad un elevato numero di utenti ed operatori della giustizia, per le particolari condizioni orografiche di questo territorio ed il pessimo stato della viabilità, essendo difficile raggiungere in tempi brevi Cosenza, sede di pretura circondariale;

ad Acri, già sede di comunità montana, dell'Ufficio delle imposte, dell'Ufficio del registro e di sede dell'Inps, sta per essere aperto un distaccamento della Guardia di finanza;

la pretura di Acri è una delle più vecchie della provincia di Cosenza e anche sotto questo aspetto, la minacciata soppressione appare ingiusta ed inopportuna oltre che antieconomica per gli oltre sessanta professionisti che operano in prevalenza dinanzi alla pretura di Acri;

la soppressione della suddetta sede aggraverebbe pesantemente e con effetti del tutto negativi la già precaria condizione dei processi sia civili che penali; attualmente la Pretura di Acri riesce a garantire, rispetto ai grossi centri in cui si concentra un notevole contenzioso, tempi di defini-

zione dei giudizi alquanto snelli ed accettabili; diversamente, questo contenzioso andrebbe ad aggiungersi al grosso carico di giudizi pendenti presso la pretura del capoluogo, compromettendo ancora di più i tempi per ottenere giustizia;

il consiglio comunale di Acri ha da tempo manifestato, agli organi competenti, tutte le preoccupazioni derivanti da questa probabile soppressione e ha chiesto nello stesso tempo un potenziamento delle strutture deputate a garantire l'amministrazione della giustizia —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano di dover considerare, nella ridefinizione dei servizi della giustizia, le problematiche specifiche e i possibili risvolti insiti nella soppressione di alcune sezioni staccate di Pretura;

se nella prevista riorganizzazione dei servizi della giustizia abbia tenuto conto delle vere problematiche ed esigenze dei cittadini del Mezzogiorno, e in particolar modo di quelli che vivono in territori ove i fenomeni criminali rappresentano una minaccia reale, anche se momentaneamente sotto controllo. (4-05248)

GUERRA, SCIACCA e BOLOGNESI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la produzione annua di raccordi filettati in ghisa malleabile nel nostro Paese impegna direttamente mille unità lavorative e oltre cinquecento nell'indotto, con una produzione di un importo pari a dodicimila tonnellate di raccordi, collocati prevalentemente sul mercato interno e in parte esportate verso paesi comunitari e paesi terzi;

da alcuni mesi però la vendita del prodotto sul mercato interno ha subito un preoccupante arresto, la cui causa è stata individuata nella massiccia offerta, a prezzi di molto inferiori ai prodotti ita-

liani, di raccordi provenienti dai Paesi dell'Est europeo, ma soprattutto dalla Repubblica popolare cinese;

pur trattandosi di prodotti il cui livello qualitativo è decisamente inferiore a quello dei raccordi di produzione nazionale, essi vengono preferiti a casua della convenienza dei prezzi, la cui formazione all'origine è favorita da criteri politici, oltre che dal costo del lavoro assai più basso;

alcuni Paesi dell'Unione europea, minacciati dagli effetti pervasivi di analoghe massicce importazioni, hanno adottato norme tecniche e igienico-sanitarie, alla cui rigida osservanza sono subordinati l'introduzione e l'impiego nei rispettivi mercati dei raccordi in ghisa malleabile che, essendo utilizzati negli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua potabile, debbono corrispondere a *standard* qualitativi e igienico-sanitari tali da garantire la massima sicurezza;

anche l'Italia alcuni anni or sono adottò con ottimi risultati analoghi provvedimenti, in seguito revocati —:

quali iniziative intenda assumere al fine di difendere la produzione nazionale, l'occupazione del settore e, contemporaneamente, introdurre *standard* tali da garantire l'igiene pubblica e la sicurezza degli impianti. (4-05249)

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Maddaloni (provincia di Caserta) lo stabile ove sono collocati gli uffici della sezione distaccata della pretura circondariale di Caserta — di recentissima costruzione — si sviluppa su tre livelli;

al primo piano del fabbricato sono ubicate aule di udienza e le cancellerie;

ai suddetti uffici è di fatto interdetto l'accesso ai portatori di *handicap*, ai disabili ed agli anziani, risultando il fabbricato privo di ascensori;

inoltre, l'intero ufficio è sprovvisto di servizi igienici fruibili da utenti disabili —:

quali iniziative si intendano adottare, una volta accertate le responsabilità in ordine alla mancata rimozione delle barriere architettoniche, per porre fine a tale incresciosa situazione. (4-05250)

CENNAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i lavori per la realizzazione della stazione dei carabinieri di Cercola (Na) furono affidati dal ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'edilizia statale, e dalle Ferrovie dello Stato, in concessione della Edilpro spa del gruppo Iri-Italstat;

la convenzione tra il ministero dei lavori pubblici e la Edilpro spa fu stipulata il 24 aprile 1986 (n. 1463) ed approvata con decreto ministeriale del 19 maggio 1986, n. 1415;

l'esecuzione dei lavori fu affidata alla impresa Figera srl;

ad oggi risultano realizzate le strutture in cemento armato, piano terra, primo piano, tomagnature e solaio di copertura;

i lavori di cui trattasi sono fermi al lontano maggio 1993;

restano ad oggi validissime le ragioni che dettarono l'esigenza di procedere alla realizzazione dell'opera in oggetto sia per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini a fronte di una recrudescenza dei fenomeni criminali nell'area vesuviana che per garantire una migliore qualità di servizi ed una dignitosa sistemazione al personale impegnato nell'espletamento dei servizi di istituto, visto che l'attuale stazione dei carabinieri è ubicata in locali di civile abitazione presi in affitto —:

quali iniziative siano state intraprese per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito la prosecuzione ed il completamento dell'opera in oggetto. (4-05251)

OLIVIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da lungo tempo vi è oramai in Trentino una situazione insostenibile riguardo alla viabilità. A questo proposito, l'interrogante ha già presentato un'interrogazione che aveva per oggetto la strada statale n. 43 della Val di Non. Un'altra situazione preoccupante, anch'essa riguardante lavori di completamento, è quella della variante alla strada statale n. 239 di Madonna di Campiglio;

il progetto iniziale prevedeva una galleria di milleottocento metri di lunghezza e due svincoli di raccordo alle estremità;

i lavori sono stati appaltati nel 1991 ma, per imprevisti di origine geologica sopravvenuti durante lo scavo, si è presentata la necessità di modificare le metodologie;

questo ha comportato un notevole aumento dei costi rispetto al progetto originario, redatto dall'Anas, che prevedeva uno stanziamento di 38.717.000.000 di lire;

la perizia di variante in corso d'opera ha comportato l'esecuzione di soli ottocento metri di galleria e lo stralcio dei restanti mille metri e dei due svincoli. Per questi lavori è stato redatto da parte dell'Anas il progetto di completamento, per un importo di circa 45 miliardi di lire;

il sindaco del comune di Pinzolo, sul cui territorio insiste la galleria, ha sollecitato recentemente, con una lettera inviata nel mese di ottobre 1996 (dd. 4 settembre 1996), un intervento affinché venga applicato l'articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 1996 anche per la variante alla strada statale n. 239 di Madonna di Campiglio;

il mancato completamento dell'opera danneggia notevolmente l'ambiente: il traffico veicolare produce un inquinamento inaccettabile, anche dal punto di vista acustico, oltre che, naturalmente, atmosferico. La quantità di veicoli presenti all'interno del centro abitato, oltre a quanto suddetto, espone gli abitanti e gli ospiti a notevoli rischi per l'incolumità personale, oltre che

sottoporli a disagi dovuti alle interminabili attese in coda;

il mancato completamento di quest'opera comprometterebbe lo svolgimento dei campionati mondiali di « *snow board* », già assegnati per l'edizione 1999 a Madonna di Campiglio —:

se siano state attivate tutte le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 29 settembre 1996;

se non ritenga che la salute dei cittadini e la qualità della vita vadano salvaguardate;

se non ritenga grave ed inaccettabile che lavori appaltati nel 1991 siano ben lungi dall'essere ultimati;

se non reputi importante che i lavori vengano sollecitamente portati a compimento, in considerazione della loro necessità — sia per l'organizzazione che per un fattore di immagine — per i campionati mondiali di « *snow board* », che si terranno a Madonna di Campiglio nel 1999.

(4-05252)

TATTARINI e BONITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

notizie stampa riferiscono che attraverso un decreto ministeriale, firmato nei giorni passati, si sarebbe provveduto alla riorganizzazione di alcuni uffici giudiziari sul territorio nazionale;

in questa riorganizzazione sarebbe stata inserita anche la soppressione degli uffici giudiziari di Massa Marittima (GR), sede di una pretura distaccata di Grosseto;

questa decisione, se confermata, contrasterebbe con il parere, più volte espresso dagli enti locali e con le scelte dello stesso ministero di grazia e giustizia, che ha investito circa tre miliardi e mezzo per la realizzazione di una nuova sede, da poco ultimata, e quindi destinata ad arricchire il vasto patrimonio pubblico di « cattedrali nel deserto »;

non è dato riconoscere i parametri di riferimento e le motivazioni che hanno

indotto il ministero ad una così contraddittoria scelta, proprio in una fase nella quale la mole di lavoro della pretura ha raggiunto livelli molto elevati —:

se non ritenga utile: *a)* chiarire i parametri che hanno indotto a collocare Massa Marittima nel numero degli uffici giudiziari da sopprimere; *b)* verificare, comunque, un pronto e produttivo utilizzo delle strutture di recente completate ai fini dell'attività giudiziaria o altro; *c)* sospendere la decisione assunta al fine di produrre le verifiche richieste e le necessarie eventuali nuove determinazioni. (4-05253)

AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in merito alla domanda di pensione privilegiata inoltrata dal signor Leonardo Lupone, nato il 30 agosto 1932, richiedeva nel novembre 1995 al prefetto di Bari un dettagliato rapporto sulle circostanze nelle quali si verificò l'evento dannoso a motivo della richiesta di pensione privilegiata, e la conseguente espressione del proprio parere circa la sussistenza o meno dei presupposti per il conferimento della pensione privilegiata;

ad oggi nessuna risposta risulta fornita dalla prefettura di Bari in merito a tale pratica —:

quali siano i motivi che impediscono il concludersi dell'iter procedurale della pratica in premessa;

se non ritenga opportuno voler predisporre con urgenza interventi tesi ad accertare i motivi di questi gravi ritardi, che colpiscono a volte i cittadini più deboli ed indifesi. (4-05254)

MUSSI, FOLENA, MANCINA, VOZZA, GUERRA, CAMPATELLI, LUCÀ, SODA, BONITO e LEONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sabato 9 novembre 1996, verso le ore 20, ignoti hanno infranto il portone d'in-

gresso del condominio in cui abita l'onorevole Massimo D'Alema;

a quell'ora in casa c'erano la moglie e i figli dell'onorevole Massimo D'Alema;

tutti gli inquilini dello stabile sono rimasti fortemente impressionati dall'evento;

nei giorni precedenti, il quotidiano *Il Tempo* aveva pubblicato l'indirizzo dell'abitazione dell'onorevole D'Alema, nonché quello della nuova abitazione in cui presto si trasferirà;

da tempo è in atto una campagna pubblica contro alcuni esponenti politici — rivelando aspetti personali della loro esistenza — in violazione delle norme più elementari della *privacy*;

al momento dell'episodio non esisteva alcun posto fisso di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'onorevole D'Alema —:

quali siano le informazioni e le valutazioni del Governo circa la dinamica di questo episodio di violenza e di intolleranza;

che cosa si intenda fare per garantire la sicurezza dell'onorevole D'Alema e della sua famiglia, nonché di altri esponenti politici particolarmente esposti od oggetto di campagne come quella citata. (4-05255)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 148 del 1990, attuativa della riforma della scuola elementare, ha evidenziato diversi punti critici, così come nel rapporto sull'attuazione della stessa presentato dal Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 1996 e, a tutt'oggi, in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari;

nella citata relazione si evidenzia che il 37 per cento delle classi funziona solo al mattino, un quarto con una sola giornata di attività pomeridiana ed il resto con più rientri; l'opzione per la settimana corta su

cinque giorni riguarda l'8 per cento delle classi con organizzazione modulare e quelle a tempo pieno, per un totale del 23,6 per cento delle classi funzionanti;

le difficoltà riscontrate nella realizzazione dei rientri pomeridiani evidenziano il problema della conciliazione tra principi pedagogici e la varietà/diversità della domanda sociale e delle condizioni strutturali;

la legge n. 148 del 1990 lascia ai consigli di circolo la definizione delle modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, che, comunque, dovrebbero anche tener conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti e delle condizioni socio-economiche delle famiglie;

i genitori hanno il dovere di essere i protagonisti nell'educazione globale dei figli;

il tempo scuola suindicato sta creando grossi problemi in numerose famiglie del Paese;

anche nel corrente anno scolastico i genitori degli alunni della scuola elementare di Minerbe (VR) si sono ritrovati tempi scuola inaccettabili;

nella stessa famiglia, infatti, capita che un figlio vada a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 ed un altro vada a scuola il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 12,30 ed inoltre il primo figlio rientri a scuola anche il pomeriggio ed il secondo solo il lunedì ed il giovedì;

l'amministrazione comunale del comune citato provvede solo al trasporto degli alunni all'entrata e all'uscita della scuola (alle ore 8 e alle ore 12,30); i genitori, pertanto, con orari di lavoro svariati non sanno come poter coniugare le esigenze scolastiche dei rispettivi figli —:

quali iniziative intenda assumere per far sì che il tempo scuola nelle scuole elementari sia compatibile con le esigenze della vita quotidiana delle numerose fami-

glie, che mantengono comunque l'obbligo di provvedere all'educazione dei figli.

(4-05256)

GUERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con verbale di accordo stipulato in data 1° luglio 1993 presso il ministero del lavoro tra le organizzazioni sindacali di categoria e la Lovere Sidermeccanica spa si conveniva, tra l'altro, una richiesta di proroga di cassa integrazione guadagni straordinaria per dodici mesi, a decorrere dal 29 giugno 1993, per un numero massimo di 173 unità, strutturalmente eccedenti, ed ulteriori 250 unità e la messa in mobilità, tra i 173 lavoratori citati, di quei dipendenti « in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti norme per il collocamento in mobilità finalizzato al raggiungimento del trattamento di pensione »;

nello stesso verbale si dava atto essere stato attivato « un processo, che vede coinvolti l'Agenzia Regionale per l'impiego e la SECAS, finalizzato alla ricollocazione del personale in CIGS, segnatamente con riferimento ai progetti, approvati in Val Camonica, di finanziamenti, nell'ambito del piano Resider, per la creazione di nuovi posti di lavoro da destinare prioritariamente ai lavoratori « ex siderurgici »;

le parti si impegnarono inoltre, nei rispettivi ambiti di competenza, a fornire la « massima collaborazione ai fini della ricollocazione »;

infine si dava esplicitamente atto che « tutti i provvedimenti legislativi di maggior favore, assunti a livello sia nazionale che comunitario, saranno applicati ai lavoratori in esubero, con pieno accordo dell'azienda, in quanto i loro costi risultino compatibili con la situazione aziendale »;

numerosi lavoratori licenziati e posti in mobilità hanno impugnato accordi e attuazione avanti al giudice del lavoro ed il processo è tuttora in corso;

nel frattempo la Lovere Sidermeccanica risulterebbe non aver adempiuto ai patti in quanto: *a)* avrebbe provveduto, direttamente, o attraverso nuove società da essa costituite, anche con contributi regionali di cui all'accordo, (vedi Lovere Meccanica Ferroviaria) a nuove assunzioni, che non hanno interessato, come da impegni, i lavoratori licenziati e posti in mobilità; *b)* con la legge n. 451 del 1994 la Lovere Sidermeccanica ha avuto accesso a 130 prepensionamenti, ma risulta non aver utilizzato completamente gli stessi per far fronte all'impegno assunto nell'accordo che dava priorità ai lavoratori allora collocati in mobilità; tant'è che almeno sei tra i licenziati attualmente in mobilità, pur in possesso dei requisiti di legge, non sono stati inseriti nelle liste di prepensionamento, mentre altri non in mobilità ne hanno usufruito, e residuerebbe una ulteriore quota di prepensionamenti da utilizzare —:

se quanto in premessa corrisponda a verità e configuri quindi una palese violazione degli accordi del luglio 1993;

in caso affermativo, quali urgenti iniziative intenda assumere per tutelare diritti e interessi dei lavoratori cui sta per scadere il periodo di mobilità e per determinare le condizioni del pieno rispetto dei patti sottoscritti. (4-05257)

DE BENETTI, GARDIOL, SCALIA e TURRONI. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

le acciaierie di Cornigliano, come tutte le aziende che operano nel settore impiantistico-manifatturiero, possono beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali. Si tratta di uno sgravio previdenziale che le aziende possono detrarre mensilmente dai contributi Inps, il cui importo ammonta a circa il 5 per cento delle retribuzioni erogate ai dipendenti;

lo sgravio può essere revocato anche d'ufficio dall'Inps quando l'azienda risulti inadempiente nell'applicazione della legislazione vigente e quando siano state emesse sentenze definitive di condanna, nei confronti dei titolari o legali rappresentanti, per aver disatteso leggi in materia di tutela ambientale per fatti afferenti l'esercizio dell'impresa. In questo secondo caso, lo sgravio può essere revocato sino al ripristino dei luoghi ovvero al risarcimento a favore dello Stato;

inoltre, il Ministro del lavoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ove le violazioni comportino un rilevante danno ambientale, può disporre, in attesa del definitivo accertamento, la sospensione totale o parziale del beneficio. Questo è quanto si evince dal disposto dell'articolo 6, comma 13, della legge 9 ottobre 1898, n. 338, dell'articolo 1, comma 8, della legge 4 giugno 1990, n. 129 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 1993, n. 71;

ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le Acciaierie di Cornigliano hanno subito dal pretore di Genova una sentenza di condanna (n. 1143 dell'11 maggio 1992, depositata il 26 maggio 1992 presso la cancelleria di Genova) per aver disatteso i punti 25 e 26 della delibera della regione Liguria n. 4303 del 26 settembre 1990 e per aver violato il disposto dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1988, n. 203;

tale condanna è conseguente all'emissione di fumi non depurati e allo sversamento di scorie inquinanti da altoforno (loppa granulata) nella zona a mare del pontile Italsider Levante in ambito portuale;

tale sentenza di condanna è stata confermata il 29 dicembre 1994 dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 2250;

solo dopo la segnalazione all'INPS di questa sentenza da parte di alcuni componenti del gruppo consiliare verde di Genova, lo stesso ente ha reso noto, per

mezzo stampa, che sono in fase di redazione i calcoli per procedere all'addebito dello sgravio operato illegittimamente dall'impresa -:

se siano a conoscenza di quanto in premessa e quali siano le loro valutazioni al riguardo;

se non ritengano di adoperarsi, ognuno per propria competenza, affinché vengano recuperate tutte le somme (compresi gli interessi, gli oneri accessori e le sanzioni amministrative), indebitamente trattenute dalle Acciaierie di Cornigliano e le stesse somme vengano destinate, d'intesa con l'amministrazione comunale di Genova, al ripristino di luoghi effettivamente danneggiati. (4-05258)

SCALIA. - *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

in data 3 marzo 1995 le Ferrovie dello Stato spa pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. S/43 un avviso relativo ad un sistema di qualificazione per la selezione di imprese per la decoibentazione di materiale rotabile ferroviario contenente amianto, avviso poi ripubblicato in data 10 maggio 1996 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. S/90;

in data 5 maggio 1995 il direttore area trasporto delle Ferrovie dello Stato, con proprio ordine di servizio n. 4/95, nominava una speciale commissione mista, con la partecipazione di rappresentanti tecnici dell'Enea, di professionisti esterni e di tecnici della società, presieduta dal responsabile della funzione legale delle Ferrovie dello Stato spa con il compito di esaminare le domande di ammissione al bando di qualificazione;

in seguito alla selezione sono state qualificate cinque imprese per l'affidamento delle commesse, tra le quali la società Tecnologie Industriali e Ambientali spa di Cologno Monzese (Milano);

la società di Tecnologie industriali e ambientali (Tia) ha avuto una commessa delle Ferrovie dello Stato per la decoibentazione di mille rotabili ferroviari contenenti amianto, da destinare successivamente alla rottamazione da convogliare in un impianto di una realizzazione, sito nel comune di Migliaro (Ferrara);

la società Tia è titolare di analogo impianto sito a San Giorgio delle Pertiche (PD), già oggetto di rilievi critici avanzati dalla Usl locale e accolti dalla magistratura di Padova -:

in base a quali requisiti la società Tia abbia ottenuto l'affidamento della commessa;

se non ritengano, ognuno per propria competenza, alla luce di quanto in premessa, di verificare la documentazione prodotta dalla società Tia per l'affidamento della commessa. (4-05259)

GAGLIARDI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

è nota la grave situazione di circa duecento lavoratori della fonderia San Giorgio di Prà, a Genova, nonché del migliaio di lavoratori coinvolti nel fallimento del gruppo Belelli, che operava, oltreché a Genova, anche a Pavia, Chieti, Potenza e Bari;

la cassa integrazione per questi lavoratori scade il 13 dicembre 1996 e, quindi, rischiano di restare - oltreché senza alcuna prospettiva futura di lavoro - privi di qualunque fonte di sostentamento economico;

i lavoratori sono già stati ricevuti sia presso il ministero del lavoro sia della Commissione industria del Senato ed hanno illustrato l'estrema gravità della loro situazione, nonostante avessero ricevuto, in passato, continue assicurazioni e positivi commenti circa la validità delle fonderie San Giorgio;

il decreto-legge n. 536 del 1996, che riguarda il settore portuale, marittimo ed aereo, prevede esodi, prepensionamenti e cassa integrazione per i lavoratori dei settori citati, in modi, tempi e forme che risultano esclusive, speciali, preferenziali, privilegiate e particolari rispetto a quelle degli altri lavoratori -:

quali impegni abbiano già assunto e quali iniziative intendano porre in atto affinché siano recuperati gli oltre duecento posti di lavoro, perseguendo così gli obiettivi di risolvere una situazione fortemente drammatica e, al contempo, di attenuare la crisi occupazionale, in una città colpita dal più alto tasso di disoccupazione fra le metropoli del nord Italia;

per quali motivi non si estendano a questi lavoratori le normative esclusive, speciali e privilegiate previste per gli addetti del settore portuale e marittimo.

(4-05260)

SCALIA. - *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

sembra che il gruppo « Veronesi », che da anni costruisce pneumatici, abbia proposto alle amministrazioni comunali di Castelguglielmo e di Lendinara la realizzazione di un termodistruttore di pneumatici da ventiquattromila tonnellate, con relativa produzione di energia elettrica;

l'area di quarantamila metri quadrati, prescelta per l'impianto, sembra si trovi a ridosso del Po e nelle immediate vicinanze dal confine con Canaro;

il progetto presentato dalla ditta « Veronesi » presenterebbe molte analogie con quello precedentemente presentato dalla « Seba », società ecologica di bonifica ambientale di Vicenza, tra il 1992 e il 1993;

il precedente progetto, dopo varie vicissitudini e polemiche, fu sottoposto e bocciato da un referendum popolare;

sembra che il gruppo « Veronesi » voglia creare nel Polesine un intero ciclo produttivo, dall'attività di ricostruzione dei pneumatici e relativa vendita, fino alla produzione di mescole di gomma e al termodistruttore con energia da recupero; quest'ultimo è un impianto industriale ad altissimo impatto ambientale —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se siano a conoscenza di studi effettuati dai proponenti sui rischi ambientali e sanitari connessi a tale impianto;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover comunque verificare se l'impianto proposto dal gruppo « Veronesi » abbia tutti i necessari requisiti tecnici e normativi. (4-05261)

MUZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Ahmad Rida Fael, medico chirurgo con attività in Verbania, ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 1983;

lo stesso è in Italia dal settembre 1966 ed esercita la professionalità acquisita dagli studi condotti come specialista in malattie dell'apparato respiratorio ed è a tutti gli effetti pubblico ufficiale, riconosciuto ai sensi di legge per i compiti connessi dalla sua attività;

agli effetti dell'articolo 6, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è stata respinta l'istanza, poiché pare sussistano motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che precludono l'acquisizione della cittadinanza italiana —:

se non ritenga opportuno far conoscere a questo cittadino i motivi del diniego della cittadinanza, che è un diritto costituzionalmente garantito, che non siano quelli burocraticamente esposti nel decreto 23 novembre 1992;

se non ritenga, dopo gli accertamenti del caso, rivedere tale decisione. (4-05262)

MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 23 novembre del 1994 la Repubblica Italiana e le Nazioni unite siglarono un accordo per l'installazione in Italia di una base operativa per il supporto delle operazioni di pace ed umanitarie nel mondo;

l'aeroporto militare di Brindisi venne scelto come sede della base, e l'accordo espressamente prevedeva, per i fini e le operazioni funzionali della struttura, l'assunzione di un considerevole numero di lavoratori locali;

l'accordo tra il Governo italiano e le Nazioni unite prevedeva l'attuazione di diversi progetti strutturali e la realizzazione di un presidio ospedaliero;

l'accordo è rimasto fino ad oggi praticamente inattuato —:

se siano a conoscenza delle inadempienze delle Nazioni unite e quali iniziative intendano adottare per il rispetto pieno dell'accordo stipulato in data 23 novembre 1994, che, tra l'altro fino ad oggi ha vanificato le attese e le aspettative di tanti giovani disoccupati della provincia di Brindisi. (4-05263)

PROCACCI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stata emanata nei mesi scorsi dai Ministri interrogati una circolare, indirizzata a regioni e province autonome, sulla « attestazione di origine delle carni bovine », che prevede l'apposizione del bollo « C.I. - carni italiane » sulle carcasse bovine di animali provenienti da allevamenti nazionali in cui gli animali siano stati tenuti « ... almeno negli ultimi tre mesi antecedenti la macellazione »;

la legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante « Po-

tenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina», all'articolo 3 istituisce il « certificato di garanzia della carne bovina » ed entrò il 21 gennaio 1997 i ministeri competenti dovranno definire modalità e criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo citato —:

quale sia la qualità di carne commercializzata ad oggi con il bollo « C.I. - carni italiane »;

se, alla luce delle novità legislative, intendano abrogare la circolare menzionata;

se, in caso affermativo, non ritengano di dover cancellare la possibilità di definire « italiane » carni di animali provenienti comunque dall'estero;

quale informazione sia stata e/o si intenda fornire alle aziende unità sanitarie locali, alle organizzazioni professionali, agli enti ed agli operatori interessati in relazione al nuovo certificato che sarà rilasciato. (4-05264)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 340-340 dir. « Regina » è una via di comunicazione di fondamentale importanza per tutta la vasta area nord-occidentale della provincia di Como e per lo stesso capoluogo, come risulta anche da numerosi atti dell'amministrazione provinciale stessa;

la sua importanza non è limitata soltanto al traffico locale, ma anche internazionale, costituendo un importante asse viario di comunicazione alternativo con la Confederazione elvetica;

nella proposta regionale di programmazione delle opere statali viene dato, invece, eccessivo risalto alla tangenziale sud di Como —:

se non ritengano improcrastinabile l'avvio dell'esecuzione delle opere di rifacimento della strada statale « Regina » e il loro completamento in tempi molto più

brevi di quelli prospettati, tenuto conto dell'importanza rivestita da tale asse viario per lo sviluppo socio-economico-culturale dell'area servita, nonché del disagio ormai permanente cui è sottoposta la popolazione interessata. (4-05265)

AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la signora Maria Germinario in Pagnani, nata a Bisceglie (Bari) il 24 marzo 1934 ed ivi residente in via Sonnino n. 7, ha presentato in data 20 gennaio 1989 domanda per essere sottoposta a visita medica, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni, presso la commissione sanitaria invalidi civili della Usl BA/4;

in data 15 settembre 1994 la stessa è stata sottoposta a visita medica per invalidi civili presso l'ospedale civile di Bisceglie;

in data 11 marzo 1995 la commissione medica periferica per le pensioni d'invalidità civile di Bari ha riconosciuto alla richiedente invalidità pari al 75 per cento;

in data 26 giugno 1995, la competente Ausl ha trasmesso la documentazione alla prefettura di Bari per gli adempimenti di sua competenza;

ad oggi nessuna risposta risulta fornita dalla prefettura di Bari in merito a tale pratica —:

quali siano i motivi che impediscono il concludersi dell'iter procedurale della pratica in premessa;

se non ritenga opportuno voler predisporre con urgenza interventi tesi ad accertare i motivi di questi gravi ritardi, che colpiscono a volte i cittadini più deboli ed indifesi. (4-05266)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

pochi giorni di pioggia sono bastati a generare nuovo grave allarme in Piemonte

per la concreta paventata possibilità di inondazioni;

la reiterazione di tale rischio, dopo pochi giorni di pioggia, è la conferma che vi è la necessità assoluta di un intervento strutturale e definitivo sui corsi d'acqua (alvei, sponde, argini). Tale da allontanare definitivamente i rischi che oggi responsabilmente i sindaci temono;

il costo degli interventi successivi alle alluvioni è enormemente superiore al costo di una razionale e metodico intervento preventivo —:

se non ritenga indifferibile ed urgente provvedere alla esecuzione dei lavori necessari a garantire un minimo di sicurezza a tutte le aree prossime ai corsi d'acqua;

se non si condivida la tesi della enorme economicità di tale intervento strutturale preventivo rispetto agli interventi successivi e riparatori di catastrofi territoriali per le famiglie e per le attività produttive;

se non ritenga di dover programmare una visita minuziosa al Piemonte, da organizzarsi con i sindaci delle aree interessate al rischio. (4-05267)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione criminale albanese ha raggiunto, nel capoluogo piemontese, livelli di efficacia e dunque di pericolosità intollerabili;

sembra potersi affermare che il fenomeno sia stato parzialmente sottovalutato e che, oggi, si debba correre ai ripari a causa del lassismo degli anni scorsi;

la procura della Repubblica di Torino ha addirittura organizzato un *pool*, coordinato dal dottor Marcello Maddalena, per contrastare la particolare violenza criminale dei gruppi di albanesi, che si occupano di prostituzione, di stupefacenti e di spedizioni punitive, oltre che di *racket*,

furti e rapine, in una vera e propria struttura caratterizzata da « specializzazione »;

la vivibilità del capoluogo piemontese, già pesantemente compromessa, ha subito, grazie all'invasione albanese, un ulteriore durissimo colpo, sì da indurre i cittadini in parte ad immeritata rassegnazione ed in parte a pericolosa reazione —:

se e quali iniziative siano specificamente previste per affrontare l'emergenza albanese a Torino, sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto il profilo della repressione delle attività criminose;

quale giudizio dia dell'operato del questore di Torino;

se non si ritenga di dover intervenire presso il governo albanese al fine di bloccare sul nascere l'afflusso di nuovi plotoni di emarginati, fatalmente destinati ad ingrossare le fila della delinquenza organizzata. (4-05268)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

Il Giornale di domenica 10 novembre 1996, a pagina 36, ha dato notizia della triste condizione in cui si dibatte il famoso liceo ginnasio « Giuseppe Parini », con un preside — il professor Giorgio Porrotto — in permesso sindacale da ben cinque anni;

i presidi « incaricati » si succedono senza avere la possibilità di risolvere i problemi della scuola, e forse neppure di conoscerli;

i genitori degli allievi del « Parini » hanno scritto vanamente sia al preside, professor Porrotto, sia al provveditore agli studi, ricordando che la scuola ha bisogno di una guida stabile;

la situazione appare, oltre che assurda, francamente intollerabile —:

se non si ritenga di dover intervenire per assicurare una presidenza stabile al liceo ginnasio « Giuseppe Parini » di Milano;

se non si ritenga di dover confermare, anche per il prossimo anno scolastico, l'attuale preside incaricato, professor Maria Traversa, quanto meno per consentirle di programmare una strategia atta a risolle-
vare le sorti di una scuola prostrata da chi, pur nell'ambito di una legge che disciplina l'istituto del distacco sindacale, non sta certo mostrando soverchio amore per un istituto che, oltre tutto, appartiene alla storia del movimento studentesco.

(4-05269)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dappertutto si sta diminuendo la pressione fiscale e si sta procedendo a drastici tagli della spesa pubblica, con ottimi risultati economici: ritmi di sviluppo in espansione, nuovi investimenti, occupazione, apertura di molte attività commerciali, artigiane e professionali; di contro, in Italia si accresce la già esorbitante pressione fiscale, si inventano nuove imposte, si fanno calare i consumi, con chiusura di aziende e di attività e perdita di posti di lavoro;

non solo non si taglia la spesa improduttiva ed inutile, ma anzi la si accresce;

tutto ciò sta determinando un pesante clima, che fa paura e che ha gettato nello sconforto tutte le famiglie;

come mai il Governo italiano adoperi metodi e sistemi diametralmente opposti a quelli dei governi degli altri Paesi europei —:

se il Governo si renda conto dell'errore mastodontico di questa politica economica e se intenda procedere ad un totale cambiamento, imitando la politica economica dei Paesi dell'occidente europeo, progredito e sviluppato, e non quella terzomondista o dei paesi totalitari. (4-05270)

LUCCHESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

capita sovente nei ristoranti che chi non fuma è costretto a pranzare, subendo il fumo passivo, con un'aria viziata;

anche per evitare contrasti tra avventori, appare decisivo un intervento del Governo affinché provveda a risolvere l'angosciosa questione;

in tutti gli altri paesi civili, da tempo ormai si attua la divisione tra fumatori e non fumatori, e anche l'Italia deve adeguarsi a tali disposizioni —:

se intenda assumere le iniziative necessarie perché sia introdotta una disposizione che stabilisca nei ristoranti il divieto di fumo, o quanto meno la distinzione di sale per fumatori (con aerazione) e sale per non fumatori. (4-05271)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in Italia vi sono comuni che non riescono ad avere i soldi per procedere alle riparazioni dei locali comunali, non possono effettuare le ordinarie manutenzioni, hanno problemi per reperire le somme necessarie per fare fronte alle spese postali e telegrafiche, mentre nelle grandi città si spende in piena allegria;

basti osservare quanto capita a Roma, dove il sindaco spende in un anno ben un miliardo e 410 milioni di lire per spese di rappresentanza; a quanto risulta all'interrogante, offre *cocktail* e cene di gala per una spesa di centinaia di milioni l'anno;

per celebrare la liberazione di Roma ha invitato addirittura a cena ben mille persone;

tiene ricevimenti per festeggiare studenti che hanno conseguito la maturità;

senza considerare il pranzo in piedi offerto ad un convegno Italia-USA, un ricevimento dopo un dibattito tra sinistra

femminile e destra femminile, un cocktail per ottocento persone dopo un convegno su scuola e formazione, e così via;

il Sindaco di un piccolo centro non può offrire neanche un caffè; lo deve fare di tasca propria;

a quanto risulta all'interrogante, il comune di Roma ha un parco macchine superiore a quello della Casa Bianca, mentre i sindaci dei piccoli comuni neanche una « 500 » per trasportare materiale di ufficio —:

cosa il Governo intenda fare per limitare le spese folli dei grossi comuni e in che modo voglia andare incontro ai piccoli comuni, affinché possano fare fronte alle spese indispensabili alla normale gestione della cosa pubblica. (4-05272)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Trieste quotidianamente si consumano atti di maltrattamento e torture nei confronti di capi zootecnici europei destinati all'esportazione;

le autorità regionali tedesche, gli organi di stampa nazionali e alcune associazioni ambientaliste hanno sollevato questo terribile caso di inciviltà e promosso iniziative per contrastarlo;

i bovini da macello esportati vivi verso paesi extracomunitari danno diritto ad un premio di oltre mille marchi e così, pur di farli giungere vivi nei paesi acquirenti, vengono lasciati soffrire nelle navi a causa delle atroci torture che ricevono durante la fase di trasporto dai Tir;

queste operazioni, moralmente censurabili, violano le norme comunitarie in materia di trasbordo di animali vivi —:

se sia a conoscenza del fenomeno descritto in premessa;

se non intenda avviare un urgente intervento di monitoraggio presso il porto di Trieste, disponendovi le opportune autorità di controllo veterinarie, per evitare

che ulteriori casi di barbarie quali quelli denunciati possano continuare a verificarsi e far rispettare le norme comunitarie e nazionali per la tutela del benessere degli animali trasportati vivi. (4-05273)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 1968 prevede che ogni ente pubblico ha l'obbligo di assumere personale, rispettando la quota del 15 per cento appartenente alle « categorie protette »;

nell'amministrazione comunale di Napoli, su un totale di 16.500 assunti, risultano soltanto sessantatré invalidi e di questi pochi superano la quota del 50 per cento di invalidità;

nel comune di Napoli altre 2450 unità dovrebbero essere assunte tra le « categorie protette » per raggiungere la quota di legge;

l'amministrazione provinciale di Napoli, su un totale di 1550 unità assunte, solo 165 risultano disabili, con una carenza in organico di circa 85 unità, per poter raggiungere la predetta quota del 15 per cento;

la regione Campania non ha ancora reso pubblici i dati sul personale assunto;

presso l'Arin (Azienda per le risorse idriche di Napoli), su un organico globale di 589 assunti, i disabili sono 42, e risultano mancati circa 43 unità per coprire la quota prevista dalla predetta legge n. 482 del 1968 —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far rispettare degli enti pubblici la quota del 15 per cento spettante alle « categorie protette » sulle assunzioni, così come previsto dalla legge n. 482 del 1968, e se non ritenga opportuno avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione delle assunzioni negli enti pubblici italiani. (4-05274)

CREMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la delibera Cipe 13 marzo 1995, in materia di assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni nell'edilizia residenziale pubblica, rischia di provocare, se applicata nella formulazione attuale, situazioni di notevole tensione sociale;

tale delibera, di cui si è prorogata l'applicazione sino al 31 dicembre 1996, è stata, in un momento di grande confusione, recepita da alcune regioni italiane, con il risultato che si sono verificate numerose iniziative, contro le istituzioni preposte in materia, da parte degli inquilini interessati;

nel Veneto, ad esempio, dove si è applicato quanto previsto dalla delibera, si è arrivati a canoni di locazione, in piccoli comuni, di quattrocentomila lire al mese, in pratica molto meno di quanto pagano coloro che si rivolgono al libero mercato;

questa situazione si è venuta a creare in seguito alla decisione di calcolare i canoni, secondo quanto previsto dalla delibera Cipe in base ai valori di equo canone degli immobili, determinando in questo modo un aumento doppio o triplo degli attuali affitti —:

a che punto sia lo studio, su cui si è impegnato il Ministro, per rivedere e correggere opportunamente quanto previsto dalla delibera Cipe del 13 marzo 1995;

se siano stati avviati tutti gli emendamenti procedurali necessari, cioè la proposta di modifica del Cer ed il parere della Conferenza Stato-Regioni, per arrivare ad una nuova deliberazione in materia, e se tutto ciò sarà possibile fare prima della prossima scadenza del 31 dicembre 1996;

se non si ritenga necessario rivedere la parte riguardante la determinazione dei canoni, tenendo conto che il patrimonio pubblico dovrebbe servire a garantire il diritto alla casa ai settori economicamente più deboli nel nostro Paese;

se si sia infine considerata l'estrema urgenza di un chiarimento, data la disparità attuale nella definizione dei canoni tra

le varie regioni d'Italia, dando così la possibilità, a quelle, regioni che hanno applicato quanto previsto dalla delibera, di rivedere i criteri dell'articolo 18 della legge in materia. (4-05275)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

già negli anni scorsi le associazioni dei genitori bambini disabili avevano denunciato la scarsa considerazione con la quale il provveditore agli studi di Reggio Calabria aveva affrontato le tematiche dell'inserimento scolastico degli alunni portatori di *handicap*;

lo studio, diritto riconosciuto e sancito dalla Costituzione, non può essere sbarrato per studenti già emarginati a causa della loro disagiata condizione;

anche quest'anno in provincia di Reggio Calabria si registra un ingiustificato ritardo nelle nomine degli insegnanti di sostegno per i soggetti portatori di *handicap*;

la citata situazione crea grosso disagio in tutto il settore scuola per la automatica impossibilità di provvedere al necessario inserimento degli alunni portatori di *handicap* nelle singole classi e scarica sulle famiglie la responsabilità di provvedere al superamento o all'attenuazione degli *handicap*;

il provveditore agli studi di Reggio Calabria, tra l'altro, non concede alcuna deroga per i posti di sostegno, anche quando sulla diagnosi funzionale di alcuni alunni viene messo in evidenza il sensibile regresso, malgrado l'impegno della famiglia, a causa proprio della mancanza di guida dell'insegnante di sostegno;

peraltro, i problemi esposti comportano un impedimento alla occupazione prevedibile in questo particolare settore, venendo meno il rapporto non rispettato di un insegnante di sostegno per ogni bambino in particolari condizioni di *handicap* —:

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché il provveditore agli studi di

Reggio Calabria provveda a rispettare i diritti degli alunni più deboli. (4-05276)

SINISCALCHI. - *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* - Per sapere - premesso che:

l'« Albergo dei poveri » di Napoli, importante edificio storico progettato a metà del diciottesimo secolo dall'architetto Ferdinando Fuga, su commissione di Carlo III di Borbone, luogo concepito per offrire assistenza a tutti gli indigenti del Regno di Napoli, versa attualmente in condizioni tali da farlo apparire come immenso e fatiscente rudere;

fino a pochi anni fa, l'edificio era abitato da ottantaquattro famiglie, ed era altresì sede di uffici ed archivi pubblici, depositi militari, officine per apprendisti ed artigiani, due piccole fabbriche e una parrocchia;

da qualche anno è ormai del tutto cessata l'attività di manutenzione dell'edificio, ormai in pessimo stato di conservazione, anche a causa della mancanza di adeguate riparazioni, cui si aggiungono copiose infiltrazioni d'acqua;

per due volte si è chiesto aiuto ai fondi del Fio, al fine di avviare un progetto di restauro e un piano di massima delle possibili utilizzazioni, valutati dall'Infrasud in circa cinquecento miliardi -:

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che un simile patrimonio artistico e culturale vada completamente in rovina;

in che modo si intenda coadiuvare la giunta comunale di Napoli nell'opera di reperimento dei fondi per finanziare il progetto di restauro e di destinazione dell'edificio a scopi culturali. (4-05277)

TORTOLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

l'impianto di gassificazione di Testi (Greve in Chianti, Firenze), unico nel suo

genere al mondo (c'è solo un piccolo prototipo in Svezia), non solo non ha praticamente mai funzionato, ma per di più usa un unico combustibile particolarmente raffinato (Rdf pellettizzato), a bilancio ecologico ed economico negativo;

l'impianto di selezione e di compostaggio di Case Passerini (Sesto Fiorentino) non è mai stato e non è ancora, dopo anni, in grado di consegnare l'Rdf pellettizzato, di cui sopra, in quantità e qualità adeguate;

l'accoppiata perdente gassificatore di Testi - impianto di selezione e compostaggio di Case Passerini si è rivelata solo fonte di inefficienza e spreco di pubblico denaro per decine e decine di miliardi (solo il gassificatore per una cifra di circa quarantacinque miliardi) -:

quali decisioni intenda prendere per evitare ulteriore ed inutile sperpero di denaro e quali alternative di produzione possano emergere al fine di evitare perdite di posti di lavoro. (4-05278)

PISCITELLO, DANIELI e SCOZZARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

le donne immigrate in stato di gravidanza hanno ottenuto, per effetto del decreto-legge n. 489 del 1995, un permesso di soggiorno di alcuni mesi per motivi di salute;

il ministero degli affari esteri ha deciso che tale permesso non è rinnovabile e che le donne che si presenteranno per il rinnovo saranno espulse dal territorio nazionale;

a causa della loro condizione, molte di loro non hanno potuto ottenere un permesso di soggiorno diverso da quello per motivi di salute;

in modo particolare era loro preclusa, per ovvie ragioni, la possibilità di accedere a contratti di lavoro, che ne avrebbero

consentito la regolarizzazione come lavoratrici dipendenti;

la loro eventuale espulsione dal territorio nazionale avrebbe l'effetto di separare, in maniera insanabile, numerose famiglie di fatto;

occorre tenere conto del fatto che le immigrate in questione erano e sono impossibilitate a contrarre matrimonio con il loro compagno, prima per la condizione di clandestinità in cui si trovano, ora per mancanza del presupposto della residenza (che non possono ottenere essendo privi di una casa);

da ciò deriva la irreversibilità dell'eventuale provvedimento di espulsione e l'impossibilità di accedere ad un futuro ricongiungimento familiare;

si tratta, come è facile intuire, di una questione che implica numerosi aspetti di carattere morale ed umanitario, che coinvolge donne, bambini ed uomini in una fase delicata della loro esistenza, nel momento in cui più necessitano di sostegno, e per tale motivo meritevole di un apposito intervento da parte del Governo —:

se non intenda adottare un provvedimento che consenta alle donne immigrate in gravidanza ed a quelle in condizione di puerperio di regolarizzare la propria posizione, allontanando la minaccia di una loro espulsione dal Paese e dello smembramento dei rispettivi nuclei familiari. (4-05279)

GIULIETTI, RAFFAELLI e NAPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, è stata ulteriormente reiterata la normativa, inizialmente posta con il primo decreto-legge risalente al novembre del 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della Rai spa;

in conseguenza della prolungata decretazione d'urgenza si sono prodotti e consolidati effetti concernenti la composizione dell'attività degli organi sociali della società concessionaria, i criteri di determinazione del canone di concessione, i parametri di determinazione del canone di abbonamento alla radio e alla televisione, le modalità di conversione del debito inerente al canone di concessione per gli esercizi 1992 e 1993, la rideterminazione di taluni valori iscritti in bilancio nell'esercizio 1993, il regime di esenzione fiscale delle operazioni di ristrutturazione aziendale;

la mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, producendo la caducazione del decreto-legge con effetto retroattivo, darebbe luogo a conseguenze di notevole incidenza negativa non solo sull'assetto societario della concessionaria, minandone le esigenze di continuità gestionale e stabilità strutturale, ma soprattutto sull'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto, a causa del venir meno della copertura normativa, da un lato, sarebbero vanificati i risultati raggiunti per il risanamento economico della concessionaria; dall'altro, a causa delle ripercussioni economiche e gestionali che verrebbero a gravare sul servizio pubblico, potrebbero ingenerarsi meccanismi di alterazione del mercato radiotelevisivo, con diretta influenza sugli equilibri concorrenziali, a discapito della missione di servizio pubblico, come da ultimo riaffermata dalle recenti risoluzioni del Parlamento europeo;

con particolare riguardo al profilo economico, la mancata conversione del decreto-legge n. 540/1996 potrebbe comportare per la società concessionaria una esposizione di circa seicento miliardi, da doversi imputare per la parte più rilevante al venir meno del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 5 del citato decreto-legge;

appare, pertanto, oltremodo necessario ed opportuno concludere il non breve periodo di decretazione con la conversione

in legge e con la conseguente salvezza degli effetti pregressi, il consolidamento delle operazioni realizzate e la conferma delle disposizioni dettate in via d'urgenza;

l'esigenza della conversione, o comunque della assunzione in legge dei contenuti del decreto non convertito, appare necessitata anche in base alle recenti raccomandazioni della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare illegittima la prassi della reiterazione dei decreti-legge, ha comunque affermato che il ricorso alla ripetizione dei provvedimenti con valore di legge crea affidamento, suscitando aspettativa nell'ordinamento in ordine al consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza (Corte costituzionale, sentenza n. 360 del 17/24 ottobre 1996);

la Corte auspica inoltre la conversione della decretazione reiterata in funzione di sanatoria di una prassi ritenuta in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, ovvero, in difetto di conversione, quanto meno la consolidazione degli effetti da parte delle Camere con la legge di cui sempre all'articolo 77 della Costituzione —:

quali misure intenda adottare o proporre il Governo, in caso di mancata conversione della detta decretazione d'urgenza, per corrispondere alle indicazioni della Corte costituzionale e consolidare gli effetti del decreto-legge n. 540/1996;

se, per assicurare il consolidamento degli effetti della detta decretazione d'urgenza, in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, non si ritenga misura di doverosa cautela, in caso di mancata conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, ovvero di regolamento degli effetti tramite altra fonte legislativa, assumere opportune iniziative in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva, allo scopo di far salvi comunque per via legislativa gli effetti prodottisi in seguito alla applicazione del disposto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 del decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 540, e confermare così la validità e l'efficacia delle fattispecie concrete venutesi a creare nel corso ed in virtù dei decreti legge sul risanamento della Rai. (4-05280)

GALLETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna in data 4 novembre 1996 ha espresso il seguente parere in merito al tracciato della strada Cispadana: « Con la presente questo ufficio intende segnalare a codesto Ente la necessità di rivedere il progetto dell'asse viario Cispadano (tratto II dal chilometro 7,500 al chilometro 16,700) e i collegamenti previsti con la viabilità esistente che interferiscono in modo grave con le esigenze di salvaguardia e tutela della Torre del Cocenno, tutelata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 364 del 1909;

questo ufficio ha avuto modo di verificare, in sede di sopralluogo, lo stato di avanzato degrado della torre in questione e la costruzione attorno ad essa di cavalcavia, crocevia, eccetera (a una distanza di 30-50 metri circa), oltre a costituire un notevole e grave impatto ambientale, ne renderebbero ancora più precaria la stabilità a causa delle vibrazioni provocate dal traffico pesante. Tra l'altro il WWF, enti e associazioni si stanno adoperando per acquisire i finanziamenti necessari per eseguire tutti gli interventi urgenti per la conservazione del bene, la cui costruzione risale al 1233 e testimonia lontane vicende storiche in epoca feudale;

è evidente che l'opera di sensibilizzazione attuata da enti e associazioni verrebbe ad essere scoraggiata e vanificata se il destino della torre sarà quello di essere circondato da pesanti strutture in cemento che, oltre ad alterare i luoghi immediatamente circostanti, risultano essere assolutamente incompatibili con i criteri di valorizzazione, tutela, rispetto e decoro del bene;

se intendano modificare il tracciato dell'asse viario cispadano che, di questo ufficio, potrebbe essere spostato più a nord o più a sud della torre, e in ogni caso potrebbe essere alleggerito, in corrispondenza dell'edificio, da svincoli e cavalcavia prevedendo soluzioni alternative meno incidenti sul bene storico » -:

se ritengano di fare decadere lo stato di « cantierabilità » del secondo lotto, poiché il parere accordato inizialmente (nel corso dell'iter burocratico del progetto Anas) dal ministero per i beni culturali e ambientali può a ragione considerarsi superato o nullo, essendosi dimostrato che la soprintendenza di Ravenna non era stata coinvolta. Da ciò deriva pure la nullità della precedenza accordata lo scorso anno dalla regione Emilia-Romagna alla Cispadana, a seguito della richiesta della provincia di Ferrara, per impegnare 38 miliardi in un'opera « immediatamente cantierabile »;

ottenere subito la procedura di Via per almeno i primi due lotti della Cispadana, in quanto, pur ritenuti sinora cantierabili presentano troppi « punti neri ». Del tutto inaccettabile è lo « Studio di impatto ambientale della strada Cispadana » fatto eseguire dall'Anas di Bologna e recante il n. 5951 del 9 maggio 1991. La procedura di Via va esteso anche al terzo lotto Sant'Agostino-Alberone, poiché esiste già un progetto redatto dalla provincia di Ferrara e dall'Anas (ha ottenuto, il parere favorevole del comune di Cento, ma non ancora del comune di Sant'Agostino, per il tratto di sua competenza). Per comprendere l'esistenza di vari problemi anche in tale lotto, basti pensare che in un tratto di otto chilometri sono previsti ben otto cavalcavia di strade provinciali e comunali sulla Cispadana, oltre allo svincolo di Pilastrello (nel comune di Cento). Fra l'altro, ci si trova in un territorio con una agricoltura molto florida, con terreni compresi in parte in una famosa « partecipazione agraria » (antichi lasciti amministrati da organi democratici a carattere pubblico), caratte-

rizzata da case rurali di una tipologia particolarmente tutelata. (4-05281)

CHINCARINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

tre isole della laguna nord situate nel territorio del comune di Venezia, Burano, Mazzorbo e Torcello, sono prive di copertura radioelettrica che consentirebbe l'uso del telefono cellulare;

negli ultimi anni le tre isole sono diventate meta obbligatoria del turismo di massa, che raggiunge un'affluenza giornaliera, all'incirca, di sei-settemila presenze durante l'anno, con punte massime anche di otto-diecimila persone;

i turisti sono fortemente penalizzati in quanto non vi è la possibilità di comunicare con i propri telefonini;

più volte il disservizio è stato segnalato alla Telecom Italia Mobile sia di Roma che di Venezia, chiedendo l'installazione di un ripetitore adeguato -:

se non ritenga opportuno intervenire affinché si provveda a garantire la copertura radioelettrica dell'isola di Burano, Mazzorbo e Torcello e garantire parità di condizioni ai quattromila abitanti delle tre isole, che sono nell'impossibilità di utilizzare il servizio pubblico di telefonia.

(4-05282)

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'8 novembre 1996, a pagina 4389, prima colonna, dalla ventiseiesima alla ventisettesima riga deve leggersi: « importate nel paese in violazione dell'embargo; risulta agli interroganti che l'unica azienda del meridione che produceva questo tipo di mine è la Tecnovar, con sede a Bari; » e non « importate nel paese in violazione dell'embargo; », come stampato.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fin dal settembre 1995 la associazione nazionale contro l'alcoolismo - Sezione di Spoleto « San Gregorio », ha elaborato e presentato, ai fini dell'ottenimento dei contributi di legge, un organico « Progetto rinascita - pronto soccorso alcool », che è stato positivamente apprezzato da tutti gli enti locali e da settori professionali competenti;

tale progetto è stato trasmesso dalla prefettura di Perugia, ufficio tossicodipendenze, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari sociali, con nota n. 3179/95/GAB del 30 ottobre 1995, senza che fino ad oggi vi sia stato dato esito;

il detto sodalizio ha svolto e sta svolgendo una importante e preziosa opera di fronteggiamento e recupero del fenomeno dell'alcoolismo nel territorio di Spoleto ed in quelli contermini, ma rischia di vedere compromesse le sue possibilità operative dalla totale mancanza di risorse economiche al di fuori delle contribuzioni volontarie —:

se il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio abbia preso in esame il detto progetto dell'*Anca* - sezione di Spoleto « San Gregorio » e se abbia deciso, com'è massimamente auspicabile, di concedere il contributo richiesto, ovvero altro di differente importo, per sostenere l'operatività del benemerito sodalizio ed impedire che con esso possa venir meno nel territorio un prezioso strumento di riscatto umano e sociale, cui non possono evidentemente bastare gli ampi riconoscimenti morali ricevuti. (4-02911)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

Il progetto presentato dall'Associazione nazionale contro l'alcoolismo (A.N.C.A.), sezione di Spoleto (PG) « San Gregorio », rientra nella fattispecie di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale del 5 maggio 1995 e cioè « progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo presentati da Enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati ».

La Commissione di cui all'articolo 127 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, dopo aver valutato le iniziative presentate dalle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, è attualmente impegnata nell'istruttoria dei progetti presentati dalle Amministrazioni comunali.

Al termine di tale fase, presumibilmente entro il prossimo mese di dicembre, sarà dato l'avvio alla valutazione delle istanze pervenute dai predetti Enti, organizzazioni, cooperative e privati per consentire di giungere alla conclusione del procedimento per l'emanazione del decreto di finanziamento nei termini indicati nel punto b), comma 1, articolo 6 del decreto ministeriale n. 528 del 7 settembre 1995.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in confor-

mità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre anni 40 di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il VII livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti *ex* combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio delle completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-00955)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità progressive.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

BUONTEMPO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 11 luglio 1996 alle ore 16,20 una Mercedes con targa CD 9750 percorreva via Condotti in senso di marcia non consentito;

alla guida era riconoscibile come unico occupante dell'auto l'onorevole Ripa di Meana —:

a che titolo l'onorevole in questione, cessato dall'incarico di commissario euro-

peo nel dicembre del 1994, guidasse un'auto del corpo diplomatico e se l'auto fosse abilitata a circolare nel centro storico, in senso vietato, e se fosse in possesso di marmitta antinquinamento. (4-02134)

RISPOSTA. — *La targa CD 9750 non risulta agli atti del Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli affari esteri.*

Peraltro le targhe assegnate al Corpo Diplomatico accreditato in Italia sono contraddistinte da tre numeri (e non quattro) ed una sigla di due lettere (es. CD 111 XX).

L'assegnamento di targhe « CD » ai Commissari europei non è effettuata dalle Autorità italiane ma dalle Autorità del Paese dove essi svolgono le loro funzioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CHIAPPORI, BARRAL e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'Italia non ha ancora recepito il trattato di Schenghen e, per tal motivo, il turismo italiano, ed in particolare quello ligure, subisce gravi danni, non potendo garantire il libero transito dei cittadini ucraini o comunque dei cittadini extracomunitari arrivati in Italia negli altri paesi dell'Unione europea —:

se non ritenga che, in attesa che l'Italia perfezioni il recepimento del trattato medesimo, sia possibile assumere le necessarie iniziative per non causare gravi danni al turismo e all'economia per la stagione 1996, affinché sia istituito un permesso temporaneo di transito dall'Italia, nel caso specifico, verso la Francia. (4-00929)

RISPOSTA. — *I problemi inerenti l'industria turistica ed alberghiera italiana sono noti al Ministero degli Affari Esteri. Vi è la consapevolezza del rischio che differenze di procedure per il rilascio del visto rispetto agli Accordi di Schenghen, applicate dai*

Paesi in cui è in atto tale Convenzione, si tramuterebbero in un danno per il turismo italiano.

In attesa dell'applicazione di tali Accordi da parte dell'Italia, il Ministero degli Affari Esteri si è adoperato affinché siano snellite le procedure per il rilascio dei visti di ingresso.

A tale scopo, sin dall'estate del 1995, sono state impartite alla rete diplomatica consolare italiana opportune istruzioni riguardanti l'applicazione di procedure semplificate agli stranieri che già fossero in possesso di un visto « uniforme » Schenghen. A tali stranieri potrà essere rilasciato seduta stante, fatti salvi gli ovvi controlli di sicurezza nazionale, un visto per motivi di turismo valido fino a 90 giorni.

Al contempo, si sono semplificate le procedure di carattere generale previste per il rilascio del visto d'ingresso in Italia motivato da turismo o d'affari per i cittadini di molti Paesi extra comunitari, comprese le Repubbliche ex-URSS. I visti ai cittadini di questi Paesi, ucraini inclusi, potranno essere rilasciati direttamente dalle nostre Rappresentanze, senza dover attendere, come in precedenza, una autorizzazione dall'Autorità Centrale.

Le Rappresentanze italiane nell'Est Europeo, compresa l'Ambasciata in Kiev che è stata abilitata al rilascio dei visti nel 1995, sono state recentemente dotate di un particolare programma informatizzato che rende più rapida la procedura.

Tali iniziative appaiono, pertanto, in grado di contrastare gli eventuali effetti negativi sulla nostra industria turistica in attesa che anche l'Italia applichi la Convenzione di Schenghen.

La possibilità per l'utenza turistica straniera di transitare dall'Italia alla Francia senza controlli, dovrà necessariamente attendere l'inizio dell'applicazione della Convenzione di Schenghen, che il Governo italiano ha programmato per la prossima primavera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tantissimi anziani pensionati aspettano da più di due anni l'applicazione delle disposizioni della legge n. 87 del 1994, concernente le « norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti »;

l'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 prevede espressamente che « il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento »;

il competente ministero del tesoro ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sulla interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 per quanto riguarda i pensionati *ante* 1° dicembre 1984 che abbiano presentato, prima dell'emanazione della legge stessa, un ricorso giudiziario;

la seconda parte dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta autenticamente nel senso che per rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data del 30 novembre 1984 debbono intendersi quelli per i quali l'ultima liquidazione dell'indennità di buonuscita, o analogo trattamento, abbia avuto luogo dopo il 30 novembre 1984, benché i relativi dipendenti siano cessati dal servizio prima di tale data, nonché quei rapporti per i quali pendano giudizi ritualmente promossi avanti gli organi giurisdizionali alla data di entrata in vigore della predetta legge 29 gennaio 1994, n. 87;

nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984 il contributo previsto al terzo comma dell'articolo 2, sempre della predetta legge, è

determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante alla data di cessazione dal servizio per i livelli, qualifica o posizione giuridica rivestiti alla data stessa ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita che dev'essere effettuata entro il 1996;

l'Avvocatura dello Stato ha già predisposto il relativo parere a cura dell'avvocato Del Gaizo, peraltro inspiegabilmente ancora fermo presso la stessa Avvocatura;

il ministero del tesoro, dopo la risposta ricevuta dall'Avvocatura, provvederà ad emettere una circolare relativa, con la quale si fornirà un chiarimento definitivo a tutti gli interessati disponendo l'auspicato pagamento a quest'ultimi —:

quali ostacoli o impedimenti siano sorti o stiano intervenendo al momento ad un sollecito rilascio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del parere necessario per sbloccare l'*iter* di attuazione della normativa e per consentire di vedere finalmente soddisfatte le attese legislative di tante persone che sono state fedeli servitori del nostro Paese. (4-00735)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.*

Al riguardo, premesso che questa Amministrazione ha provveduto a fornire il proprio avviso alle gestioni previdenziali interessate a definire sollecitamente i procedimenti previsti dalla citata legge n. 87 del 1994, si precisa, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che la citata disposizione ha individuato i soggetti interessati alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con computo dell'indennità integrativa speciale, nei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984 ed in coloro che, cessati fino a tale data, vantano rapporti, non ancora giuridicamente esau-

riti, attinenti alla liquidazione della stessa indennità di buonuscita o ad analogo trattamento. In applicazione del disposto normativo in questione è, pertanto, possibile provvedere a riliquidare, sulla base delle domande presentate, i trattamenti previdenziali corrisposti nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994, rispettando le scadenze temporali indicate dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 87 del 1994, come modificate dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Con riferimento alla riliquidazione dei trattamenti corrisposti al personale cessato precedentemente e fino al 30 novembre 1984 (ultimo giorno di servizio), in presenza delle domande presentate a tal fine dagli interessati, si fa presente che la riliquidazione stessa è subordinata all'esistenza di rapporti non ancora giuridicamente esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994. In proposito, si comunica che, per l'individuazione dei citati « rapporti », il Tesoro ha provveduto a chiedere specifico parere all'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro, considerata l'opportunità di definire gli effetti della legge n. 87 del 1994 nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio fino alla data del 30 novembre 1984, si ritiene che eventuali « rapporti non ancora giuridicamente esauriti » possano essere individuati nelle liquidazioni delle indennità di buonuscita o in analoghi trattamenti, derivanti da provvedimenti intervenuti a decorrere dal 6 febbraio 1989, vale a dire nel quinquennio precedente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994, con esclusione delle eventuali riliquidazioni dei predetti trattamenti, effettuate o da effettuarsi a vario titolo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, della citata legge, il quale stabilisce che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, si è dell'avviso che dovrebbero avere diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, tutti i soggetti, ancorché cessati fino alla data del 30 novembre 1984, titolari dei

ricorsi « per materia » alla predetta data del 6 febbraio 1994, per i quali opererebbe la citata dichiarazione di estinzione d'ufficio.

La legge in questione infatti è stata emanata per dare attuazione alla sentenza costituzionale n. 243 del 1993, con la quale sono stati affidati al legislatore modi e tempi di un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita, sottolineando come la concreta attuazione del diritto di cui trattasi dovesse ispirarsi al principio di gradualità; soluzione poi adottata con il meccanismo di computo previsto dall'articolo 1 della stessa legge n. 87 del 1994, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati.

Sulla base di tali considerazioni, ed in relazione al recente orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, si ritiene che abbiano diritto alla riliquidazione dei trattamenti di fine servizio anche i titolari di ricorsi, cessati dal servizio fino al 30 novembre 1984, in presenza della necessaria domanda presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 87 del 1994.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

GIOVANARDI e CASINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto l'annoso problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in confor-

mità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967 e che attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, sono penalizzati rispetto ai pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, i quali avendo ottenuto VII livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, per rendere giustizia a tutta la categoria considerando anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti.
(4-02076)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980,

sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

MUSSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:*

è stata presentata la manovra economica del Governo, la quale contiene provvedimenti discutibili, che colpiscono duramente settori sociali e produttivi;

contestualmente, alcuni Ministri hanno paventato la necessità di provvedere ad una radicale riduzione dei dipendenti pubblici, senza specificarne logiche e metodi;

gli stessi dipendenti pubblici — prevalentemente ministeriali — hanno assistito alla sostituzione radicale dei vertici di enti e ministeri —:

quale siano gli importi delle somme spese, distintamente per dicastero e per articolazione interna (con l'indicazione del responsabile dell'unità), per acquisto della proprietà di beni mobili in genere, acquisizione in *leasing* o noleggio di beni della medesima natura, riordino e/o migliorie di beni immobili (uffici e abitazioni, locali di rappresentanza, foresterie e similari), acquisto di impianti, macchinari e materiale informatico, dall'insediamento del Governo alla presentazione della manovra economica. (4-01346)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere l'ammontare delle spese sostenute dalle Amministrazioni dello Stato per acquistare beni e servizi dall'insediamento del Governo alla presentazione della manovra economica.*

Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che le spese effettuate nel citato periodo corrispondono, nella quasi totalità, a richieste di fornitura presentate, alcuni mesi prima, in sede di formulazione del fabbisogno. Solo successivamente, infatti, si sviluppano e si concludono le fasi procedurali della spesa.

Con specifico riferimento al quesito posto, si precisa, comunque, che l'andamento delle uscite nel settore è in linea con quello degli anni precedenti riferiti allo stesso periodo.

Per una migliore informazione si riportano, nell'elenco allegato, le somme, ripartite per amministrazione, relative al citato periodo, nonché l'elaborato del Centro Elettronico del Provveditorato Generale dello Stato, nel quale sono suddivise in modo analitico le forniture effettuate.

ALLEGATO

Spese sostenute nell'ultimo semestre suddivise per amministrazione:

Avvoc. gen. dello Stato Lit. 133.896.882;

Consiglio di Stato Lit. 214.224.183;

Min. trasporti e navigaz. Lit. 938.359.104;

Min. commercio estero Lit. 194.500.935;

Min. difesa aeronautica Lit. 506.838.932;

Min. difesa esercito Lit. 1.177.284.945;

Min. difesa marina Lit. 344.453.857;

Min. grazia giustizia Lit. 538.560.057;

Min. industria comm. artig. Lit. 11.315.157.535;

Min. lavori pubblici Lit. 3.171.093.552;

Min. lavoro prev. sociale Lit. 946.455.406;

Min. poste e telecomunic. Lit. 442.206.321;

Min. pubblica istruzione Lit. 153.787.876;

Min. beni culturali amb. Lit. 249.100.330;

Min. bilancio e progr. econ. Lit. 984.758.855;

Min. risorse agricole alim. Lit. 389.625.693;

Min. affari esteri Lit. 968.293.605;

Min. tesoro Lit. 15.439.882.692;

Min. ambiente Lit. 282.367.413;

Min. interno Lit. 5.126.884.144;

Min. sanità Lit. 255.374.675;

Min. finanze Lit. 1.786.967.829;

Min. Università ric. scientif. Lit.
2.404.117.614;

Presidenza Cons. Ministri Lit.
2.279.666.514.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PARRELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 2 luglio 1991 fu indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della guardia di finanza;

con nota 6 novembre 1991, la dottoressa Antonia Sarcina fu esclusa dal detto concorso perché di sesso femminile;

su ricorso della dottoressa Sarcina, il TAR Lazio il 12 febbraio 1992 disponeva la sospensione del provvedimento di esclusione suddetto e il provvedimento del TAR fu notificato agli organi interessati il 14 febbraio 1992;

nonostante tale provvedimento giudiziale, l'amministrazione non consentì la partecipazione, sia pure con riserva, della dottoressa Sarcina al concorso, il quale venne espletato e il posto conseguentemente assegnato;

con sentenza n. 186 del 1994 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 febbraio 1991, n. 79, nella parte in cui vietava la partecipazione al concorso suddetto ai cittadini di sesso femminile. Conseguentemente, il TAR Lazio annullava i provvedimenti di esclusione dal concorso con sentenza n. 1852 del 1995;

con nota 189756 del 24 maggio 1996, il Comando generale della guardia di finanza ha comunicato che « in ottemperanza alla sentenza n. 1852 del 1995 del TAR Lazio, e sentito il parere in merito dell'Avvocatura generale dello Stato, ha avviato le procedure volte a riaprire il concorso, allo scopo di consentire di terminare il relativo iter selettivo »;

la nota 24 maggio 1996 del suddetto Comando generale appare, comunque, inidonea a sanare la nullità radicale del concorso espletato ex decreto ministeriale 2 luglio 1991, nonostante la sospensiva del TAR Lazio, ed espone l'Amministrazione a gravi conseguenze anche patrimoniali, in collegamento al mancato adempimento spontaneo della decisione del TAR 12 febbraio 1992 di sospensiva del concorso, e, ora, con l'assurdo procedimento di cosiddetta riapertura *ad personam* dei termini di un concorso virtualmente e formalmente esaurito —:

a) se sussistano e in capo a chi responsabilità per avere disapplicato l'ordine di sospensiva del concorso, disposta dal TAR Lazio fin dal 14 febbraio 1992, per non aver consentito alla dottoressa Sarcina di partecipare al concorso *de quo* sia pure con le opportune riserve;

b) se non si profilino ulteriori responsabilità e a carico di chi, per l'illegittimo *escamotage* della cosiddetta riapertura dei termini *ad personam* del concorso in questione;

se non si debba, invece, prendere atto della nullità del concorso espletato e non si debba dare luogo ad nuovo bando di concorso;

quali iniziative urgenti si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione.

(4-00921)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'esclusione della d.ssa Antonia Sarcina dal concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice-direttore della banda musicale della Guardia di finanza, la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere le « iniziative urgenti che si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia*

totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione».

Al riguardo si fa presente che, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la d.ssa Antonia Sarcina ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la comunicazione del 6 novembre 1991 con la quale il Comando Generale della Guardia di finanza ha reso noto all'interessata la non ammissione al concorso, per titoli ed esami per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale) n. 76 del 24 settembre 1991.

A seguito dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 276 del 12 febbraio 1992, che ha accolto l'istanza di sospensione presentata dalla d.ssa Sarcina, l'Amministrazione ha incaricato l'organo di difesa erariale di proporre relativo gravame innanzi al Consiglio di Stato.

Il Giudice d'Appello, con Ordinanza n. 395 del 7 aprile 1992, ha accolto la succitata impugnativa, avendo ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (danni gravi ed irreparabili) e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado.

Successivamente, in data 17 febbraio 1993, il T.A.R. Lazio ha emesso l'Ordinanza n. 565 del 1993 con la quale, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione alla luce dell'ordinamento vigente, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in concreto applicate, sotto il profilo della possibile violazione dei precetti di cui agli articoli 3, 51 e 52 della Costituzione.

La Consulta, in data 11 maggio 1994, ha pronunciato la sentenza n. 188 del 1994 con cui ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, primo comma, lettera c) del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza — alle-

gato 9), nella parte in cui richiedeva, per la partecipazione al concorso per la nomina a maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale del servizio permanente».

Con sentenza n. 1852 del 1995, il T.A.R. del Lazio ha accolto, nel merito, il ricorso proposto dalla d.ssa Antonia Sarcina avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concorso in parola. Con la suindicata pronuncia, l'organo giurisdizionale adito, attesa la sentenza n. 188 del 1994 della Corte Costituzionale, ha disposto l'annullamento «in parte qua» del decreto ministeriale 2 luglio 1991 e della nota, datata 6 novembre 1991, con cui la ricorrente era stata esclusa dalla partecipazione alla selezione del concorso di che trattasi.

Tutto ciò premesso, risulta opportuno osservare, con riferimento alla disapplicazione dell'ordinanza di sospensiva del concorso, disposta dal T.A.R. Lazio in data 12 febbraio 1992, che tale provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato e pertanto non consentiva la partecipazione, sia pure in via cautelare, al concorso.

Si rappresenta, inoltre, che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in ordine al comportamento da adottare a seguito della citata sentenza n. 1852 del 1995 emessa dai T.A.R. Lazio, ha ritenuto, in sintesi, che:

non si debba necessariamente procedere alla caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, ma esclusivamente alla rinnovazione di tale procedura nei soli confronti della ricorrente;

la composizione della commissione giudicatrice dovrebbe essere la stessa di quella del tempo in cui fu svolto il concorso;

tale soluzione non inciderebbe, nell'immediato, sulla posizione del vincitore (Ten. Bergamini), ma solo nel caso, eventuale e futuro, che la d.ssa Sarcina dovesse

conseguire, nella graduatoria finale del concorso, un punteggio superiore a quello raggiunto dal predetto ufficiale.

In linea con tale orientamento sono stati dall'Amministrazione già predisposti gli atti relativi alla rinnovazione della procedura concorsuale per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, al fine di consentire alla d.ssa Sarcina di terminare il relativo iter selettivo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

POLI BORTONE e PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso, dall'ottobre del 1995, un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto del 1995, ed infine del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il VII livello-bis, percepiscono lire 3.330.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento l'avvio della completa pere-

quazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-02098)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1 luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, ma soltanto concesso dall'ottobre 1995 un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996, ed infine del 34 per cento dal 1997 per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto concesso il 7° livello-bis, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti si intenda adottare, con la dovuta sollecitudine, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, con la concessione del 33 per cento, l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-01390)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

SANTANDREA. — *Ai Ministri del tesoro e della solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

ultimamente l'ISTAT ha ipotizzato, evidentemente sulla base di indagini specifiche, che il 40 per cento degli invalidi sia falso;

da notizie di stampa si è saputo che sono stati scoperti 47 mila impiegati statali assunti in virtù del loro stato di invalidità, poi risultato fasullo;

nessuno di questi dipendenti statali è stato licenziato, nonostante l'evidente truffa operata ai danni dei veri invalidi, non dello Stato, che comunque doveva operare le assunzioni;

i mancati licenziamenti pare siano stati giustificati con lo stato di necessità dei falsi invalidi truffatori;

qualche giorno fa il ministero del tesoro ha comunicato con grande soddisfazione di aver scoperto 17 mila falsi invalidi;

al contrario la signorina Agnese Amadei, residente a Castrocaro Terme (FO), è nata focomelica, senza gambe, ed è quindi invalida al 100 per cento;

la stessa ha rinunciato alla pensione di invalidità, poiché lavora come stagionale per sei mesi all'anno presso le Terme spa di Castrocaro;

con l'aiuto di protesi, ma soprattutto con grande sacrificio personale, la signorina in questione riesce a muoversi, ma con un'autonomia molto limitata e con costi fisici notevoli;

Agnese Amadei vive con i genitori ultrasettantenni ed una zia anziana, con risorse economiche molto scarse rispetto alla consistenza del nucleo familiare, con la necessità di essere aiutata in molti gesti quotidiani, dentro e fuori casa;

nonostante le condizioni citate, da qualche mese alla signorina Agnese è stata tolta l'indennità di accompagnamento;

è di questi giorni la notizia di un invalido di Granaglione (BO), Iele Lorenzini, costretto sulla sedia a rotelle da 26 anni, al quale è stata revocata l'indennità di accompagnamento;

non si vorrebbe che, davanti a milioni di false pensioni e a decine di migliaia di false invalidità accertate, dovessero essere i veri invalidi a pagare per le truffe altrui —:

come si spiega che vengano favoriti i falsi invalidi e penalizzati quelli veri;

quale criterio viene adottato nella revisione delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento;

se non si ritenga opportuno e giusto porre un rimedio alle spiacevoli situazioni sopra citate;

se, in base ai casi ora segnalati, non si intenda definire nuovi principi in ordine agli accertamenti delle invalidità civili, tali da evitare circostanze simili alle presenti.

(4-01162)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene chiesto, in relazione al problema delle false invalidità, di ridefinire i criteri che, attualmente, sono alla base dell'accertamento dell'invalidità civile.

In particolare, nell'interrogazione vengono segnalati i casi della signora Agnese Amadei e del signor Iele Lorenzini, ai quali sarebbe stata revocata l'indennità di accompagnamento.

Al riguardo, si fa presente che la Signora Amadei non è stata mai sottoposta a visita di verifica su iniziativa della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Con riferimento al Signor Lorenzini, si fa presente che quest'ultimo, sottoposto a visita di verifica in data 25 ottobre 1995, è stato riconosciuto invalido al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.

Peraltro, il signor Lorenzini non ha esercitato il diritto all'opzione di rinuncia disciplinato dall'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, quindi, il relativo fascicolo è stato sottoposto all'esame della Commissione medica superiore e di invalidità civile, la quale in difformità alla proposta formulata dai medici verificatori, ha confermato la percentuale di invalidità nella misura pari al 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento.

In relazione a tale ultimo parere, in data 16 luglio 1996, è stata inviata alla Prefettura di Bologna comunicazione di conferma del trattamento già goduto dal sig. Lorenzini, nonché di ripristino dell'indennità di accompagnamento sospesa in via cautelativa, in attesa della conclusione del procedimento avviato ai sensi del citato articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Per quanto attiene, infine, al riesame dei criteri attualmente posti alla base del riconoscimento dello stato di invalidità civile, si precisa che sono in corso riunioni tra i rappresentanti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici preposti al settore delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di dare concreta attuazione alla normativa recata dall'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale il Governo è stato delegato ad ema-

nare uno o più decreti legislativi per pervenire, tra l'altro, all'armonizzazione dei requisiti sanitari e dei relativi criteri di accertamento, nell'ambito dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

STAGNO d'ALCONTRES. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non la abbiano ottenuta;

la legge n. 87 del 29 gennaio 1994, ha riconosciuto la liquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti che hanno cessato il servizio successivamente al 30 novembre 1984;

i dipendenti degli enti locali con legge n. 299 del 7 luglio 1980, hanno già ottenuto il beneficio, riconosciuto con retroattività dal gennaio 1974 —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se il Governo intenda predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994. (4-01494)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data.

Al riguardo, si osserva che, con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarità, in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione.

A tal fine è stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

La riliquidazione è stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1° dicembre 1994, è stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale.

La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

quando l'Alfa Romeo fu ceduta alla Fiat, uno dei punti essenziali della cessione

stessa fu mantenere il medesimo livello occupazionale senza ricorrere allo strumento degli ammortizzatori sociali;

recentemente sono stati chiusi alcuni stabilimenti della Fiat —:

se siano stati chiusi recentemente anche alcuni stabilimenti dell'ex Alfa Romeo;

se si sia ricorso all'uso degli ammortizzatori sociali per i dipendenti dell'ex Alfa Romeo. (4-01259)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Al momento dell'assorbimento nella società FIAT Auto, avvenuto nel mese di gennaio 1987, la società Alfa Romeo presentava un'eccedenza strutturale di circa 6.000 addetti, già collocati, in epoca anteriore all'acquisizione, in CIGS a zero ore.

Inoltre, a causa di perduranti difficoltà di mercato e per ritardi nel rinnovo della gamma di prodotto, la società Alfa Romeo operava frequenti fermate dell'attività produttiva con un'ulteriore fruizione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni.

La società FIAT Auto, nell'accordo sindacale del 4 maggio 1987, si impegnava a far cessare il ricorso alla CIGS a zero ore con tempistica differente per le unità Arese (entro il 30 giugno 1990) e di Pomigliano (entro il 31 dicembre 1990).

La società FIAT Auto ha ottemperato a tali impegni in anticipo rispetto alle date previste, grazie sia all'allocazione di nuove produzioni (unitamente alle iniziative previste nel citato accordo), sia alla favorevole congiuntura verificatasi alla fine degli anni '80.

Riguardo alla chiusura di alcuni stabilimenti della società FIAT Auto, si precisa innanzitutto che detta società, nel corso degli anni '90 ed a fronte di una complessa e difficile situazione competitiva, ha dato luogo ad un'ampia serie di interventi di carattere organizzativo, produttivo e progettuale: questi interventi sono stati supportati da investimenti per un ammontare pari a 40.000 miliardi (33.000 dei quali in Italia)

concentrati nel periodo 1991-1997 e dalle necessarie iniziative di razionalizzazione degli assetti industriali.

Nei mesi di agosto 1992 e di ottobre 1993, pertanto, hanno, rispettivamente, cessato l'attività — e le modalità sono state definite con accordo sindacale — gli stabilimenti (non di derivazione Alfa Romeo) di Chivasso (TO) e di Villastellone (TO), con riassorbimento delle maestranze interessate nei poli industriali costituiti nelle aree degli stabilimenti medesimi od in altre realtà produttive della società FIAT Auto dell'area torinese.

Inoltre, nel mese di giugno del 1994 ha cessato l'attività (anche in questa fattispecie si è in presenza di Accordo sindacale stipulato in data 20 febbraio 1994) lo stabilimento (di derivazione Alfa Romeo) di Sevel Campania: unità produttiva conferita nella joint-venture costituita tra la società FIAT Auto ed il gruppo francese Peugeot Société Anonime e diretta alla produzione dei veicoli commerciali.

Gli addetti della Sevel Campania, non in possesso dei requisiti per poter accedere al prepensionamento ex articolo 10 della Legge 451/1994 od al trattamento di mobilità finalizzato al raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, sono stati riassorbiti nell'adiacente comprensorio FIAT Auto di Pomigliano d'Arco.

Per ciò che concerne le sospensioni dell'attività lavorativa operate dalla società FIAT Auto durante il 1996, come del resto tutti i ricorsi al trattamento di CIG non ricollegabili alle iniziative di razionalizzazione produttiva ed organizzativa attuate nel corso degli ultimi anni, si precisa che le stesse sono da porre in relazione alla difficilissima congiuntura del mercato automobilistico, soprattutto italiano.

Infatti, il mercato italiano ha consuntivato nel 1995 circa 1.720.000 immatricolazioni (assestandosi su livelli simili o poco distanti da quelli del 1993 e del 1994), mentre la domanda del 1992 fu di 2.359.000 vetture. Ciò ha comportato che l'Italia si sia assestata nell'ultimo triennio su livelli che hanno determinato una drastica riduzione di 500.000/600.000 unità annue rispetto alla domanda di fine anni '80 ed inizio anni '90.

Il primo semestre del 1996 non si è distaccato dal trend delineato, consuntivando nel mese di giugno 1996 una caduta del 4,9%, rispetto all'analogo mese del 1995.

Pertanto, la società FIAT Auto si è vista costretta a ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa, dovute ad evidenti ragioni di mercato, per gran parte delle proprie realtà produttive, compresi gli stabilimenti di Pomigliano e di Arese, con fruizione da parte degli addetti interessati del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni.

Del resto, il già citato accordo del 4 maggio 1987 prevedeva a suo tempo, la possibilità di riadeguare l'attività produttiva alla domanda di mercato tramite fermate produttive e relativo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, fermi restando i citati impegni concernenti i 6.000 addetti già sospesi a zero ore in epoca anteriore all'acquisizione della società Alfa Romeo da parte della FIAT Auto.

Tutto quanto finora indicato ha costituito oggetto di puntuale e periodica informativa alle Organizzazioni Sindacali e si è tradotto, tra l'altro, in due accordi sottoscritti al Ministero del lavoro rispettivamente il 20/2/1994 e 28/6/1996.

Si sottolinea, infine, che, nel periodo 1988/1990 la società FIAT Auto ha operato — in aggiunta al rispetto degli impegni assunti e grazie alla favorevole congiuntura del mercato — circa 3.200 nuove assunzioni nelle aree della ex società Alfa Romeo (1.400 delle quali nel comprensorio di Pomigliano e 1.000 in quello di Arese).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

TATARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un misero aumento ai sensi della

legge 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata di questa categoria;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996 e, infine, del 34 per cento dal 1997, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con 40 anni e oltre di servizio e con i benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, percepiscono attualmente lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il settimo livello-*bis*, percepiscono ben lire 1.100.000 in più e, cioè, circa lire 3.300.000 mensili nette —:

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio 1996, la concessione del 33 per cento e l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-01990)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione

delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Allo stato attuale, tuttavia, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

in relazione al pagamento delle pensioni agli impiegati statali in quiescenza

residenti all'estero i ratei bimestrali vengono generalmente liquidati verso la metà del terzo mese, con una ulteriore perdita di valore a causa dei cambi sfavorevoli —:

i motivi per cui gli impiegati dello Stato in quiescenza residenti all'estero ricevano, tramite i consolati d'Italia, con tanto ritardo le loro pensioni;

se non ritenga, per una evidente questione di giustizia, mettere in condizione i connazionali pensionati dello Stato che risiedono all'estero di riscuotere le loro spettanze con la stessa regolarità dei pensionati in Italia. (4-01510)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi che determinano il ritardo nei pagamenti dei ratei bimestrali di pensione liquidati ai pensionati italiani residenti all'estero.

Al riguardo, premesso che l'attuale sistema di pagamento delle pensioni dello Stato a favore dei connazionali residenti all'estero si basa sulle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e nel decreto ministeriale 25 maggio 1989, le quali prevedono l'esigibilità bimestrale delle rate di pensione a partire dal mese di febbraio, come avviene per i pensionati INPS, si fa presente che la competente Direzione provinciale del Tesoro di Roma opera in conformità alla richiamata normativa ed assicura, pur attraverso l'utilizzo di una complessa procedura, il regolare pagamento bimestrale, in valuta pregiata, degli assegni di pensione in favore di oltre 15.000 aventi diritto, residenti all'estero.

I ritardi di cui è cenno nell'interrogazione non sono, perciò, imputabili al Tesoro, ma devono essere principalmente ricondotti alla diversa articolazione degli uffici pagatori in sede locale (Istituti di credito corrispondenti del Tesoro ovvero Rappresentanze consolari), i quali sono eterogenei per struttura, organizzazione e funzionalità operativa.

Si è, comunque, dell'avviso che, nel complesso, i ritardati pagamenti, ad esclusione di quelli occasionali determinati da diffi-

coltà contingenti che si verificano in alcuni paesi, risultano contenuti sia nel numero che nell'entità. La maggior parte dei pensionati residenti all'estero, infatti, si trova in condizione di sostanziale equità con quelli residenti in Italia.

Con riferimento, poi, alla specifica richiesta di disporre il pagamento delle pensioni all'estero con cadenza mensile, come per i pensionati statali residenti in Italia, tenendo conto dei numerosi uffici preposti all'espletamento della procedura prevista per il pagamento all'estero (Centro Nazionale di calcolo e contabilità, Centro Interregionale di elaborazione dati di Latina, Direzione provinciale del Tesoro di Roma, Direzione generale del Tesoro — Portafoglio dello Stato, Ufficio italiano dei cambi, Ministero degli affari esteri, Rappresentanze diplomatiche e consolari), nonché dei tempi tecnici per l'espletamento degli adempimenti di competenza che richiedono, in genere, un tempo medio stimabile in circa 40/50 giorni, non è possibile effettuare il pagamento nell'arco di trenta giorni.

L'adozione della scadenza mensile determinerebbe, inoltre, ulteriori spese a carico dello Stato per il corrispondente costo del trasferimento dei fondi in valuta estera.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quale sia lo stato della pratica di pensione di guerra della signora Savina Zanier, residente in via Entrampo n. 67 - Ovaro (Udine), numero di posizione 61267/IK. (4-02011)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a conoscere quale sia lo stato della pratica di pensione riguardante la signora Savina Zanier, residente ad Ovaro (Udine), posizione istruttoria n. 61267/IK.

Si premette che l'interessata, con istanza pervenuta il 7 aprile 1995, ha chiesto la liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 29 gennaio 94, n. 1994, quale collaterale di Livio Zanier, deceduto a Dachau il 24 maggio 1945.

Al riguardo, si fa presente che i benefici in parola, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono trasmissibili al coniuge superstite, agli orfani ed ai genitori del dante causa e non anche ai collaterali, ai quali, con direttiva amministrativa n. 2 del 28

settembre 1994, è stato esteso il divieto previsto dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 86, n. 656.

Si comunica, pertanto, che con nota n. 61267/IK del 20 giugno 1995, alla domanda della signora Zanier Savina è stata data risposta negativa, in quanto essa non trova titolo giuridico per essere accolta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.